

<p>Informazione Regolamentata n. 20155-20-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2026 18:56:24</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : CROWDFUNDME

Utenza - referente : CROWDFUNDN01 - Baldissera Tommaso

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2026 18:56:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Giugno 2026 18:56:24

Oggetto : Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno.

Testo del comunicato

Vedi allegato



Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A.

del 7 luglio 2026, in prima convocazione, e, occorrendo, dell'8 luglio 2026, in seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CROWDFUNDME S.P.A. SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

1. Ratifica dell'operato e rinuncia a qualunque pretesa e all'esercizio di azioni nei confronti di tutti i componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione di Smart4Tech S.p.A. e di WeAreStarting S.r.l. e del Collegio Sindacale di Smart4Tech S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla (i) ratifica dell'operato degli amministratori dimissionari di Smart4Tech S.p.A. ("S4T") e di WeAreStarting S.r.l. ("WAS"), nonché dei sindaci dimissionari di S4T e (ii) rinuncia a qualunque pretesa e all'esercizio di qualsivoglia azione nei confronti degli amministratori dimissionari di S4T e di WAS, nonché dei sindaci dimissionari di S4T.

Si ricorda, infatti, che, nel contesto dell'operazione di fusione (la "Fusione" o l'"Operazione") mediante incorporazione di S4T e WAS in Crowdfundme S.p.A. ("CFM" o "Società") tutti gli attuali componenti degli organi sociali di S4T e WAS hanno rassegnato le loro dimissioni, con efficacia dalla data di efficacia dell'Operazione di fusione. Alla luce di quanto sopra illustrato e in linea con quanto previsto nell'accordo di fusione sottoscritto tra S4T, WAS e CFM, dunque, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione.

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Crowdfundme S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate con efficacia dalla data di efficacia della Operazione di fusione, dai membri del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di Smart4Tech S.p.A. (Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e Francesco Arlati) e di WeAreStarting S.r.l. (Gabriele Nava, Carlo Allevi, Cristiano Cucchiara e Marina Piccinini), nonché dai membri del Collegio Sindacale di Smart4Tech S.p.A. (Francesco Sormani, Stefano Vittadini, Thomas Saccone, Francesco Scopelliti e Daniele Isella)

DELIBERA

- (1) *di approvare e ratificare integralmente in modo pieno, definitivo e irrevocabile, senza riserve, fatto salvo il caso di dolo e colpa grave, tutti gli atti compiuti e i comportamenti (attivi e/o omissivi) tenuti da Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e Francesco Arlati in qualità di amministratori dimissionari di Smart4Tech S.p.A., da Francesco Sormani, Stefano Vittadini, Thomas Saccone, Francesco Scopelliti e Daniele Isella in qualità di sindaci dimissionari di Smart4Tech S.p.A. e da Gabriele Nava, Carlo Allevi, Cristiano Cucchiara e Marina Piccinini in qualità di amministratori dimissionari di WeAreStarting S.r.l., dalla data di prima nomina fino alla data di efficacia delle dimissioni, corrispondente alla data di efficacia della operazione di fusione per incorporazione di Smart4Tech S.p.A. e WeAreStarting S.r.l. in CrowdfundMe S.p.A., ivi incluso, senza limitazione alcuna, con espresso e particolare riferimento a tutti gli atti, fatti, operazioni ed eventi riflessi e menzionati da: (i) i bilanci della rispettiva società approvati fino alla data odierna; (ii) i libri sociali e le scritture contabili della rispettiva società; (iii) i pareri e le decisioni concernenti operazioni con parti correlate; (iv) le decisioni, gli atti e le operazioni menzionate o in ogni caso risultanti dalla documentazione contenuta nella virtual data room allestita per l'Operazione;*
- (2) *di dare ad Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e Francesco Arlati in qualità di amministratori dimissionari di Smart4Tech S.p.A., a Francesco Sormani, Stefano Vittadini, Thomas Saccone, Francesco Scopelliti e Daniele Isella in qualità di sindaci dimissionari di Smart4Tech S.p.A. e a Gabriele Nava, Carlo Allevi, Cristiano Cucchiara e Marina Piccinini in qualità di amministratori dimissionari di WeAreStarting S.r.l. scarico ed esonero di responsabilità con riferimento a ogni atto, attività, fatto e/o omissione compiuto, commesso o occorso nello svolgimento della carica e funzione, dalla data di prima nomina e sino alla data di efficacia delle rispettive dimissioni, salvi i casi di dolo o colpa grave;*
- (3) *fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, nonché nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile (i) di rinunciare a promuovere o avanzare nei confronti di Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e Francesco Arlati in qualità di amministratori dimissionari di Smart4Tech S.p.A., di Francesco Sormani, Stefano Vittadini, Thomas Saccone, Francesco Scopelliti e Daniele Isella in qualità di sindaci dimissionari di Smart4Tech S.p.A. e di Gabriele Nava, Carlo Allevi, Cristiano Cucchiara e Marina Piccinini in qualità di amministratori dimissionari di WeAreStarting S.r.l., in qualsivoglia momento, alcuna pretesa o azione, ivi inclusa qualsiasi azione di responsabilità o di risarcimento, in cui i predetti amministratori e sindaci dimissionari possano incorrere in conseguenza del relativo operato compiuto dalla data di prima nomina fino alla data di efficacia delle relative dimissioni nella rispettiva carica, e (ii) di liberare i medesimi in relazione all'adempimento dei rispettivi doveri e incarichi per la complessiva attività svolta in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle rispettive società dalla data di prima nomina fino alla data di efficacia delle relative dimissioni;*
- (4) *manlevare e tenere indenne Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e Francesco Arlati in qualità di amministratori dimissionari di Smart4Tech S.p.A., Francesco Sormani, Stefano Vittadini, Thomas Saccone, Francesco Scopelliti e Daniele Isella in qualità di sindaci dimissionari di Smart4Tech S.p.A. e Gabriele Nava, Carlo Allevi, Cristiano Cucchiara e Marina Piccinini in qualità di amministratori uscenti di WeAreStarting S.r.l. nei limiti di quanto ammesso dalla normativa applicabile, da qualsivoglia onere, costo, spesa (ivi incluse le ragionevoli spese legali), perdita e/o passività che dovesse derivare ai predetti sindaci e amministratori dimissionari, in qualsiasi momento, in conseguenza di qualsiasi azione, causa, controversia o reclamo intentata nei loro confronti in violazione degli impegni di cui ai punti che precedono."*

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

nell'ambito dell'Operazione i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dalla data in cui l'assemblea dei soci delibererà la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società, secondo quanto previsto negli accordi vincolanti relativi all'Operazione.

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, per deliberare, in sede ordinaria, in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della vostra Società è composto da un numero di componenti non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove).

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 5 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

La nomina avviene secondo i termini e le previsioni di cui all'art. 18 dello Statuto cui si fa rinvio. Al riguardo si precisa che l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste.

2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

2.3. Nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata crowdfundme@legalmail.it.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione entro il 2 Luglio 2026 entro le ore 18.00, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.crowdfundme.it, nella sezione Investor Relations – Assemblee.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui al TUF. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

La politica dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei consiglieri indipendenti è disponibile nella pagina Investor Relations del sito della Società, nella sezione "Documenti Societari" nonché al seguente link:

https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2024/04/CFM_criteri-qualitativi-e-quantitativi.pdf

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 19 prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

2.5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, previa presa d'atto delle dimissioni rassegnate dai membri del Consiglio di Amministrazione di CFM con efficacia a decorrere dalla data in cui l'assemblea dei soci delibererà la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto previsto negli accordi vincolanti relativi all'Operazione, a

- *stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;*
- *procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

nell'ambito dell'Operazione i membri del Collegio Sindacale hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data in cui l'assemblea dei soci delibererà la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società, secondo quanto previsto negli accordi vincolanti relativi all'Operazione.

Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, siete dunque convocati in Assemblea per deliberare, in sede ordinaria, in merito alla (i) nomina del Collegio Sindacale e, nello specifico, la nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; e (ii) determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale.

3.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata crowdfundme@legalmail.it.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione entro il 2 luglio 2026 alle ore 18.00, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.crowdfundme.it, nella sezione Investor Relations – Assemblee.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata prima per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e di cui all'art. 23 dello Statuto.

3.2. Determinazione dell'emolumento del Collegio Sindacale

Con riguardo alla determinazione dell'emolumento dei membri effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile – la misura degli emolumenti del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l'Assemblea a determinare l'emolumento spettante ai sindaci effettivi, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, previa presa d'atto delle dimissioni rassegnate dai membri del Collegio Sindacale di CFM con efficacia a decorrere dalla data in cui l'assemblea dei soci delibererà la nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società, secondo quanto previsto negli accordi vincolanti relativi all'Operazione, a:

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi membri in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *determinare l'emolumento dei membri del Collegio Sindacale.*

4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con BDO Audit Services S.r.l. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, siete convocati per deliberare, in sede ordinaria, in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Audit Services S.r.l. ("**BDO**") e il contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a KPMG S.p.A. ("**KPMG**"), ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "**Decreto**") e dell'art. 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261 (il "**Regolamento 2012**").

a) Premessa: l'operazione di integrazione con Smart4Tech e WeAreStarting

Come noto, in data 23 gennaio 2026 CFM, S4T e WAS hanno sottoscritto un accordo di fusione (l' "**Accordo di Fusione**") volto a disciplinare la Fusione per incorporazione di S4T e di WAS in CFM.

In data 11 giugno 2026 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di S4T e di WAS in CFM e, a seguito delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, la Fusione è divenuta efficace a partire dal 16 giugno 2026.

Per effetto della Fusione, l'azionariato della Società risulta oggi composto, tra gli altri, da Smart Capital S.p.A. ("**Smart Capital**"), titolare di una partecipazione pari a circa il 30,97% del capitale sociale e divenuta pertanto l'azionista di maggioranza relativa di CFM, oltre che da Tommaso Baldissera Pacchetti (circa l'11,01%) e da Carlo Allevi (circa il 4,83%).

Il mutamento della compagine azionaria della Società conseguente alla Fusione, con l'ingresso di Smart Capital quale azionista di maggioranza relativa, rende opportuno – per le ragioni illustrate nel successivo paragrafo b – sottoporre all'Assemblea la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale attualmente conferito a BDO e il contestuale conferimento di un nuovo incarico a KPMG, attuale società di revisione di Smart Capital.

b) Motivazioni della proposta di cambio della società di revisione

L'incarico di revisione legale dei conti di CFM per il triennio 2024-2026 è attualmente conferito a BDO, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, in forza di delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2024.

Smart Capital, divenuta azionista di maggioranza relativa della Società per effetto della Fusione, ha conferito l'incarico di revisione legale dei propri conti a KPMG. In considerazione di ciò, è emersa l'esigenza – condivisa dal Consiglio di Amministrazione di CFM – di affidare al medesimo soggetto gli incarichi di revisione legale all'interno del gruppo facente capo a Smart Capital, di cui CFM è oggi parte, secondo un'ottica di gruppo e in linea con la prassi di settore.

Tale scelta è motivata, in particolare, dall'esigenza di rendere più efficiente il processo di revisione del bilancio consolidato del gruppo e di consentire al soggetto incaricato una più agevole acquisizione degli elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato della Società, beneficiando dell'approfondita conoscenza che KPMG ha già acquisito, in qualità di revisore di Smart Capital, della struttura, dell'organizzazione e delle dinamiche del gruppo di appartenenza.

Si rileva, inoltre, che il mutamento del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico del revisore legale, nonché circostanza idonea a motivare le dimissioni di quest'ultimo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 4, comma 1, lett. a), e dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 2012. Tale circostanza risulta integrata nel caso di specie per effetto dell'ingresso di Smart Capital quale azionista di maggioranza relativa della Società a esito della Fusione.

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di deliberare in merito alla: (i) risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a BDO per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 13 del Decreto e dell'art. 7 del Regolamento 2012; e (ii) il contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a KPMG, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, con effetto e decorrenza secondo quanto precisato nel successivo paragrafo d.

c) Interlocuzioni con BDO, proposta di KPMG e parere del Collegio Sindacale

In data 26 maggio 2026, la Società ha comunicato a BDO l'intenzione di procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, illustrando le ragioni sopra richiamate, connesse all'esigenza di affidare tutti gli incarichi di revisione all'interno del gruppo al medesimo soggetto, tenuto conto che la società controllante Smart Capital ha affidato l'incarico di revisione legale a KPMG.

Con lettera del 27 maggio 2026, BDO ha riscontrato la comunicazione della Società dichiarando di non avere osservazioni in merito alle ragioni addotte e confermando la propria disponibilità a dare seguito alla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione (l' "**Incarico di Revisione**"). BDO ha precisato che la risoluzione consensuale avrà effetto dalla relativa approvazione da parte dell'Assemblea e a decorrere dalla data di efficacia della

delibera di nomina del nuovo revisore, in conformità a quanto previsto dal Decreto e dal Regolamento 2012, nomina che dovrà intervenire in occasione dell'assemblea convocata entro il 31 luglio 2026.

BDO ha altresì precisato che, qualora l'Assemblea dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione senza il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad altro soggetto, le funzioni di revisione legale continuerebbero a essere esercitate da BDO, comunque, non oltre sei mesi dalla data della relativa delibera assembleare, a garanzia della continuità dell'attività di revisione.

Per quanto riguarda il nuovo incarico, in data 28 aprile 2026 KPMG ha sottoposto alla Società la propria lettera di incarico per la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati di CFM per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto. La proposta di KPMG ha oggetto la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società, comprensiva delle verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale, del giudizio di coerenza e conformità della relazione sulla gestione, nonché delle ulteriori attività previste dal Decreto, secondo i termini, le modalità e le condizioni – anche economiche – descritte nella lettera di incarico medesima, che si allega alla presente Relazione *sub* Allegato 1.

In data 18 giugno 2026, il Collegio Sindacale, al quale sono state messe a disposizione le osservazioni di BDO e la proposta di KPMG, ha formulato parere favorevole alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con BDO, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento 2012, e proposta motivata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto, in merito al conferimento a KPMG del predetto incarico di revisione legale dei conti. Il parere del Collegio Sindacale è allegato alla presente Relazione *sub* Allegato 2.

d) Decorrenza ed efficacia delle deliberazioni

In conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Decreto e dall'art. 7 del Regolamento 2012, la risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione conferito a BDO è deliberata dall'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate da BDO medesima e sentito l'organo di controllo, e l'Assemblea provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad altra società di revisione, e segnatamente a KPMG, al fine di garantire continuità nell'attività di revisione legale.

Per le ragioni sopra esposte, si propone che la risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione conferito a BDO e il contestuale conferimento del nuovo incarico a KPMG abbiano effetto dalla data della delibera assembleare.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della comunicazione inviata dalla Società a BDO Audit Services S.r.l. in data 26 maggio 2026 e della lettera di riscontro di BDO Audit Services S.r.l. del 27 maggio 2026, recante le osservazioni di quest'ultima ai sensi dell'art. 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261;*
- *preso atto della proposta di incarico presentata da KPMG S.p.A. in data 28 aprile 2026;*
- *preso atto del parere del Collegio Sindacale,*

delibera

1. *di risolvere consensualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261, per la sua parte residua, l'incarico di revisione legale dei conti della Società conferito a BDO Audit Services S.r.l. dall'Assemblea del 29 aprile 2024 per il triennio 2024-2026, con effetto e decorrenza secondo quanto indicato al successivo punto 3;*
2. *di conferire a KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Pirelli, 38, iscritta al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai termini e alle condizioni, anche economiche, contenute nella proposta di incarico presentata da KPMG S.p.A. in data 28 aprile 2026, che si allega alla presente delibera;*
3. *che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 decorra dalla data della presente delibera assembleare;*

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con possibilità di subdelega, ogni potere necessario od opportuno per l'esecuzione delle delibere che precedono, incluso il potere di sottoscrivere la lettera di incarico con KPMG S.p.A. e di compiere tutti gli adempimenti, anche presso il Registro delle Imprese, connessi e conseguenti alle deliberazioni che precedono."*

Parte straordinaria

- 1. Adozione di un nuovo statuto sociale in linea con il modello di statuto del socio di maggioranza relativa, con previsione, *inter alia*, (i) della modifica della denominazione in “Entera S.p.A.”, (ii) del trasferimento della sede legale a Monza, (iii) della proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 2070. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo (e unico) punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare l’adozione di un nuovo statuto sociale della Società (“**Statuto**”) in linea con il modello di statuto di Smart Capital S.p.A. (società le cui azioni sono a sua volta ammesse alle negoziazioni sull’Euonext Growth Milan), nuovo socio di maggioranza relativa ad esito della Fusione, con esclusione di, rispettivamente, eliminazione, modifica o introduzione di previsioni che comporterebbero il sorgere del diritto di recesso.

Con l’occasione, si propone di

- variare la denominazione sociale della Società da “Crowdfundme S.p.A.” a “Entera S.p.A.”;
- variare la sede della Società da Milano a Monza;
- estendere la durata della Società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2070.

Il nuovo Statuto è allegato alla presente relazione in *clean* e in *compare*, rispettivamente sub Allegato 3 e sub Allegato 4.

Le proposte modifiche statutarie non integrano fattispecie previste per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti, ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede straordinaria,

delibera

- *di adottare un nuovo testo di statuto sociale, come allegato al presente verbale sub Allegato 3, che riporta, inter alia, (i) la modifica della denominazione in “Entera S.p.A.”, (ii) il trasferimento della sede legale a Monza, (iii) la proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 2070;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione – ogni più ampio potere, con facoltà di sub-delega, anche a mezzo di nomina di procuratori speciali per atti o categorie di atti, per porre in essere ogni attività e tutti gli atti e negozi che siano necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il potere di depositare la presente deliberazione per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente”.*

Milano, 29 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti

Allegato 1
Lettera incarico KPMG

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO]



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dei bilanci per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028

KPMG S.p.A.

28 aprile 2026

Questa lettera di incarico è composta da 32 pagine

ab/po/gb



KPMG S.p.A.
 Revisione e organizzazione contabile
 Via Giovanni Battista Pirelli, 38
 20124 MILANO MI
 Telefono +39 02 6763.1
 Email it-fmauditaly@kpmg.it
 PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Riservata
 Spettabile
 CrowdFundMe S.p.A.
 Via Legnano, 28
 20121 Milano MI

Alla cortese attenzione del Dott. Tommaso A. Baldissera Pacchetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione

28 aprile 2026

Egregi Signori

a seguito della Vostra gentile richiesta, di cui Vi ringraziamo, di presentarVi la nostra lettera di incarico per la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati della società CrowdFundMe S.p.A. (di seguito anche "Società"), abbiamo il piacere di esporre nel seguito le caratteristiche e le condizioni dell'incarico prospettatoci.

Ci avete informato che l'incarico oggetto della presente lettera dovrà essere conferito ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche "Decreto").

Al fine di permettere al Collegio Sindacale di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, Vi chiediamo cortesemente di mettere a disposizione la presente lettera di incarico e i relativi Allegati al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Paolo Salotto.

1 Oggetto, durata e finalità dell'incarico

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati della società CrowdFundMe S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto, l'incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028.

In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato della Società siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere e) ed e-bis), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica:

- della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato, e



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

- della conformità delle relazioni sulla gestione alle norme di legge, esclusa l'eventuale sezione della relazione sulla gestione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e-ter), del Decreto, formuleremo altresì una dichiarazione, che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle relazioni sulla gestione.

Le verifiche svolte si concluderanno con l'emissione delle relazioni di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

Da ultimo, la presente lettera non include lo svolgimento di procedure di *assurance* sulla rendicontazione di sostenibilità, qualora predisposta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione. Eventuali attività che ci fossero richieste con riguardo a tale rendicontazione saranno oggetto di un incarico separato rispetto a quello oggetto della presente lettera. Inoltre, la presente lettera non tiene in considerazione eventuali impatti sull'incarico di revisione legale derivanti dalla predisposizione della citata rendicontazione di sostenibilità.

2 Natura dell'incarico

2.1 Revisione legale

Il nostro incarico sarà svolto facendo riferimento:

- per quanto riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio e consolidato e ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC");
- per quanto riguarda i principi di revisione applicabili per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del Decreto (di seguito anche "ISA Italia" o "principi di revisione di riferimento").

La revisione contabile sarà svolta con riferimento agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, al rendiconto finanziario e alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e approvati dal competente organo di amministrazione della Società.

Gli ISA Italia richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso non contengano errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Una ragionevole sicurezza non corrisponde a un livello di sicurezza assoluto in quanto nella revisione contabile esistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, anche attraverso verifiche a campione, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio e consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio e consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato della Società al fine di identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori che incidono sui rischi di errori significativi, nonché di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti. La comprensione del controllo interno non



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

riguarda tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quella parte di controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato della Società: tale comprensione non viene pertanto acquisita al fine di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.

La revisione contabile comprende la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati e della ragionevolezza delle stime contabili e della relativa informativa predisposte dagli Amministratori. Essa include altresì la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso, inclusa la valutazione se le informazioni presentate siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili nonché la considerazione se tale presentazione sia stata compromessa dall'inserimento di informazioni non rilevanti o tali da ostacolare una corretta comprensione degli aspetti esposti. L'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso non comporta un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in essi contenute.

Gli ISA Italia contengono regole per l'applicazione del concetto di significatività nella fase di pianificazione, nello svolgimento della revisione contabile nonché nella valutazione dell'effetto sulla revisione contabile degli errori identificati e dell'effetto sul bilancio d'esercizio e consolidato degli eventuali errori non corretti. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati dal revisore alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il revisore non è responsabile dell'individuazione di errori che non siano significativi per il bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso.

Inoltre, a causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni controllo interno, permane un inevitabile rischio che errori significativi possano non essere individuati anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità agli ISA Italia.

Da ultimo, benché la finalità della revisione contabile del bilancio sia quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio medesimo, il giudizio del revisore non assicura il futuro funzionamento della Società né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.

• • •

Ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale svolgeremo le procedure previste dal principio SA Italia n. 250B (Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale) mentre, come indicato nel medesimo principio, la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio previste dagli ISA Italia.

Va ricordato che alle procedure finalizzate alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni revisione contabile, fra cui quelli relativi all'utilizzo delle verifiche a campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo e dei controlli interni sopra richiamati. Non si può escludere, pertanto, che errori significativi possano non essere rilevati.

• • •

Le relazioni sulla gestione saranno oggetto di verifica al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle stesse con il bilancio d'esercizio e consolidato, un giudizio sulla loro conformità alle norme di legge, esclusa l'eventuale sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, e una dichiarazione, rilasciata sulla base delle conoscenze e della



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi. Nello svolgimento del lavoro faremo riferimento al principio SA Italia n. 720B (Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari) nonché a quanto previsto dalle direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

• • •

All'esito delle procedure previste dagli ISA Italia, come già indicato, sarà nostra responsabilità l'emissione di una relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

• • •

Da ultimo, segnaliamo che l'art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito anche "Codice"), come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, richiede che il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle funzioni svolte, segnali, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di uno stato di crisi o di insolvenza per la presentazione dell'istanza ai fini dell'accesso alla composizione negoziata. La nuova previsione normativa è finalizzata a identificare, in aggiunta alle procedure svolte nel contesto dell'emissione della relazione di revisione sul bilancio, elementi informativi rivelatori dell'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, per esempio la presenza di debiti o esposizioni particolarmente rilevanti quali quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del Codice. Si tratta di elementi informativi che, di per sé, non sono desumibili né dallo scopo né dalle procedure previsti dal principio SA Italia n. 250B in materia di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale. Pertanto, al fine di poter adempiere alla nuova disposizione normativa, svolgeremo le ulteriori procedure come elaborate dalla prassi professionale e incluse nel Documento di Ricerca Assirevi n. 259 "L'obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell'art. 25-octies CCII modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 ("Correttivo ter")".

2.2 **Responsabilità degli Amministratori**

La responsabilità della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori della Società, così come espressamente previsto dal Codice Civile.

È altresì responsabilità degli Amministratori della Società:

- redigere il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato affinché forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della Società e del gruppo
- redigere la relazione sulla gestione

in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiamato nel precedente paragrafo 2.1 e alle norme di legge e regolamentari in materia, inclusa la valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della relativa informativa.

Inoltre, è responsabilità degli Amministratori valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, così come è responsabilità degli organi delegati curare che tale assetto sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, ivi compresi l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e a individuare frodi e/o errori. Tali responsabilità riguardano anche quella parte del controllo interno che gli Amministratori



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, nonché di una relazione sulla gestione con un contenuto coerente con il bilancio a cui si riferisce e in conformità alle norme di legge.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto della presente lettera, è responsabilità degli Amministratori fornirci l'accesso alle scritture contabili della Società, alla relativa documentazione di supporto e a ogni altra elaborazione e informazione utile per l'esecuzione del lavoro, sia in formato cartaceo che elettronico anche attraverso l'accesso al sistema informativo-contabile della Società, inclusi i libri sociali e i rapporti emessi dalla funzione di revisione interna di gruppo, anche tramite discussione con le persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti).

La documentazione necessaria, ivi inclusi il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, le relative relazioni sulla gestione e le informazioni pertinenti alla redazione dell'informativa, nonché eventuali documenti che li contengono, dovrà essere fornita con congruo anticipo per permetterci di eseguire un esame adeguato e completo della stessa secondo quanto previsto dagli ISA Italia, prima del deposito delle nostre relazioni presso la sede sociale nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, del Codice Civile. In ogni caso, il bilancio d'esercizio e consolidato e le relative relazioni sulla gestione, firmati dai soggetti responsabili, dovranno essere messi a nostra disposizione non oltre il termine ultimo previsto dall'art. 2429, comma 1, del Codice Civile.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti) potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulla formulazione delle nostre relazioni.

Il riconoscimento e la comprensione da parte Vostra delle responsabilità sopra descritte, tramite l'accettazione della presente lettera, costituiscono condizioni indispensabili per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera.

Da ultimo, ricordiamo che è responsabilità degli Amministratori informarci circa l'emergere di fatti che possano influire sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, di cui la Società possa venire a conoscenza nel periodo che intercorre tra la data della nostra relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea della Società.

Precisiamo infine che è di esclusiva responsabilità degli Amministratori adempiere a ogni obbligo successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea della Società, ivi compreso il deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese in "formato elaborabile" (XBRL), qualora applicabile. Resta in ogni caso inteso che il giudizio da noi reso ai sensi dell'art. 14 del Decreto non ricomprenderà anche la conformità del bilancio rispetto alla normativa che ne disciplina le specifiche tecniche di tassonomia espositiva per il deposito presso il Registro delle Imprese, previste dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive disposizioni di attuazione.

3 Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

Piano di revisione

L'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio, relativamente alle partecipazioni iscritte, e del bilancio consolidato della Società comporterà lo svolgimento di procedure sui bilanci delle società partecipate nell'estensione prevista nel piano di revisione riepilogato nell'Allegato 1, nel rispetto di quanto previsto dall'ISA Italia n. 600 (La revisione del bilancio del gruppo (incluso il lavoro dei revisori delle componenti) - Considerazioni specifiche).



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

In particolare, sulla base della comprensione del gruppo e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del suo sistema di controllo interno, ci assumeremo la responsabilità di identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, anche con riferimento al processo di consolidamento, nonché di definire la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti, incluso stabilire presso quali componenti vadano svolte, l'eventuale coinvolgimento di revisori delle componenti e l'estensione di tale intervento. In particolare, potremo pertanto definire il lavoro da svolgere a cura dei revisori delle componenti come segue:

- procedure di revisione sulle informazioni finanziarie nel loro complesso;
- procedure di revisione su una o più classi di operazioni, saldi contabili o informativa;
- specifiche procedure di revisione.

Per poter coinvolgere i revisori delle componenti, dovremo valutare se potremo essere coinvolti in modo sufficiente e appropriato nel loro lavoro e, in caso affermativo, dovremo ottenere le informazioni richieste in modo tempestivo, discutere i risultati emersi dallo svolgimento del lavoro e valutare se le informazioni ottenute siano adeguate alle nostre finalità. Dovremo altresì valutare se, e la misura in cui, sia necessario riesaminare ulteriore documentazione del revisore della componente.

Potrebbe inoltre essere necessario procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le componenti. Tale circostanza sarà discussa con Voi per formulare una integrazione alla presente lettera di incarico.

Inoltre, definiremo le procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati nel bilancio del gruppo derivanti dal processo di consolidamento.

Da ultimo, precisiamo che, relativamente ai bilanci della controllata Trusters S.r.l., ci avete comunicato che non è stato nominato alcun soggetto incaricato della revisione legale in quanto la stessa non ricade in alcuna delle circostanze previste dall'art. 2477 del Codice Civile. Le procedure che saranno svolte da parte nostra saranno unicamente finalizzate alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato della Società secondo quanto previsto dall'ISA Italia n. 600 e ISA n.600 R e non costituiranno in alcun modo incarico di revisione legale della Trusters S.r.l. ai sensi dell'art. 13 del Decreto.

Nell'ambito della valutazione della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti dai revisori delle componenti non appartenenti al Network KPMG, nelle circostanze previste dall'ISA Italia n. 600, potrebbe inoltre essere necessario procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le società oggetto di attività di revisione. Tali circostanze saranno discusse con Voi per formulare una integrazione alla presente lettera di incarico.

Il piano di revisione riportato nell'Allegato 1 è basato sulle partecipazioni ivi indicate risultanti al 30 giugno 2025 e sui dati e informazioni a esse relativi, così come da Voi rappresentato. Ci avete altresì informato che, rispetto alla situazione contabile consolidata intermedia alla data di cui sopra, non sono intervenute significative variazioni nelle società partecipate tali da modificare il suddetto piano di revisione.

Qualora nel corso del periodo oggetto dell'incarico di revisione legale di cui alla presente lettera dovessero intervenire cambiamenti nella struttura del gruppo, nelle partecipazioni possedute, nella dimensione delle stesse ovvero nelle attività da queste svolte, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al socio responsabile dell'incarico, i termini e le condizioni dell'incarico di cui alla presente lettera dovranno essere rivisti per adeguarli ai cambiamenti intervenuti.

La presente lettera di incarico non include l'intervento sulla società controllata Trusters S.r.l.. Il bilancio e/o la situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento da tale società saranno oggetto di



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

procedure di revisione ai fini della revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato della Società nell'ambito di separato incarico conferito dalla singola società partecipata.

Relativamente alle procedure da svolgere sul bilancio e/o sulla situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento della società controllata, così come previsto nella presente lettera, resta inteso che l'accettazione da parte Vostra della presente avviene anche in nome e per conto di tale società e, pertanto, Vi impegnate anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile a farne rispettare il suo contenuto, per quanto applicabile, anche a tale società.

Precisiamo infine che, come già indicato con riferimento alla controllata Trusters S.r.l., le procedure di revisione pianificate e riferite alla componente saranno unicamente finalizzate alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato della Società e non costituiranno in alcun modo incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del Decreto, che rimane di responsabilità dei soggetti a cui sarà conferito.

Fasi e modalità di intervento

Nel primo anno di incarico, svolgeremo le procedure di revisione previste dall'ISA Italia n. 510 (Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura) e in tale ambito, come previsto dall'art. 9-bis, comma 5, del Decreto, chiederemo ai revisori a cui era stato affidato l'incarico di revisione legale nel periodo precedente di poterli incontrare al fine di ottenere tutte le informazioni riguardanti la Società e il gruppo e quelle relative all'ultima revisione legale svolta dagli stessi nonché di poter visionare le loro carte di lavoro.

La nostra metodologia di revisione è descritta nell'Allegato 2.

Il programma di attuazione della revisione contabile sarà strutturato in differenti fasi che verranno svolte sia nel corso dell'esercizio sia dopo la sua chiusura, tenendo presenti le scadenze previste dalla normativa in vigore.

La revisione contabile sarà svolta presso la sede della Società. Qualora, su Vostra richiesta, il team di revisione dovesse svolgere le procedure di revisione previste dagli ISA Italia nell'ambito di una organizzazione del Vostro personale improntata a un ampio uso di *smart working* e di modalità per interfacciarsi a distanza, potremmo, a nostra volta, dover organizzare il lavoro in modo diverso con un possibile impatto sui tempi necessari per lo svolgimento delle attività.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio saranno pianificati, nei limiti del possibile, in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale.

Per lo svolgimento della nostra attività potremo fare uso di strumenti tecnologici e tecniche innovative che, facendo leva sulle informazioni disponibili nei sistemi informatici aziendali e/o su banche dati esterne, possono migliorare la qualità del processo di revisione contabile estendendo la dimensione delle popolazioni analizzate e facilitando l'identificazione dei rischi di revisione.

Al termine del lavoro sopra descritto, dopo che le conclusioni saranno state valutate dal socio responsabile dell'incarico e sottoposte alle procedure di riesame, verranno emesse le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, così come indicato nel successivo paragrafo 4.

3.2 Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale

La tempistica di svolgimento delle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale sarà definita secondo i criteri previsti dal principio SA Italia n. 250B. Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale saranno svolte con cadenza indicativamente trimestrale, salvo che non si rendano opportune verifiche con una differente tempistica.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Come precedentemente indicato, i tempi di svolgimento di alcune verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio e valuteremo altresì i risultati di ciascuna verifica periodica considerando anche i possibili effetti degli elementi informativi acquisiti sullo svolgimento dell'attività di revisione contabile finalizzata all'espressione del giudizio sul bilancio nonché ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance*.

3.3 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, sulla conformità alle norme di legge e dichiarazione sugli eventuali errori significativi

Le procedure previste dal principio SA Italia n. 720B saranno svolte sia durante la fase di pianificazione della revisione contabile del bilancio sia durante lo svolgimento delle procedure pianificate e valuteremo i relativi risultati anche alla luce dei possibili effetti sul giudizio sul bilancio nonché ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance*.

3.4 Acquisizione di elementi informativi che possano rivelare la sussistenza dei presupposti di uno stato di crisi o di insolvenza ai fini della segnalazione prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In concomitanza con le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale di cui al precedente paragrafo 3.2 svolgeremo le ulteriori procedure elaborate dalla prassi professionale e incluse nel Documento di Ricerca Assirevi n. 259 "L'obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell'art. 25-octies CCII modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 ("Correttivo ter").

3.5 Lettere di attestazione

In conformità con quanto previsto dall'ISA Italia n. 580 (Attestazioni scritte) e dai Documenti di Ricerca Assirevi in materia, provvederete, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, a fornirci la conferma scritta delle responsabilità degli Amministratori (1) per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, della completezza delle operazioni registrate e riflesse nel bilancio, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente, incluso l'accesso alla documentazione anche tramite discussione con le persone di riferimento come indicato nel precedente paragrafo 2.2 (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Le Lettere di Attestazione potranno inoltre riguardare altre attestazioni scritte così come previsto dall'ISA Italia n. 580, qualora ritenuto necessario nelle circostanze dell'incarico, inclusa quella che riguarda la valutazione in merito agli eventuali effetti degli errori riscontrati e non corretti. Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società, anche per conto del Consiglio di Amministrazione, nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relazioni sulla gestione.

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituisce presupposto per un corretto svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni. Pertanto, il mancato rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità agli ISA Italia.

Resta inoltre inteso che, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 del Codice Civile, non potremo essere ritenuti responsabili nei confronti della Società - e che quest'ultima risponderà ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nei confronti nostri e dei nostri soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti - di eventuali danni, perdite e conseguenze



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

pregiudizievoli conseguenti o comunque determinati per effetto di informazioni che dovessero risultare erronee, false, incomplete, fuorvianti o, comunque, non del tutto veritiere, ricevute dalla Società ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente lettera e/o oggetto di attestazioni contenute nelle Lettere di Attestazione, ove l'erroneità, falsità o inesattezza delle informazioni non fosse da noi conosciuta.

3.6 Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance

Provvederemo a comunicare quanto previsto dall'ISA Italia n. 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di *governance*) ai responsabili delle attività di *governance*, in relazione alle loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. Tale principio, tuttavia, non richiede al revisore di svolgere procedure specificatamente volte all'identificazione di eventuali altri aspetti da comunicare ai responsabili delle attività di *governance*.

Le comunicazioni, a seconda delle circostanze, potranno essere fatte verbalmente o per iscritto, tenuto conto di quanto indicato nell'ISA Italia n. 260, e avranno come destinatari gli Amministratori e il Collegio Sindacale.

Qualora effettuate per iscritto, le comunicazioni saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per mere finalità informative interne. Esse, pertanto, non potranno essere in nessun caso consegnate, esibite, anche solo parzialmente, né il loro contenuto o la loro sola esistenza menzionati a terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge o a seguito di legittimi provvedimenti o richieste di autorità pubbliche, nel qual caso sarete tenuti a informarci tempestivamente.

Le comunicazioni di cui sopra saranno utili anche ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 2409-septies del Codice Civile, in materia di scambio con il Collegio Sindacale di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Inoltre, l'eventuale sussistenza dei presupposti di uno stato di crisi o di insolvenza di cui all'art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sarà comunicata per iscritto agli Amministratori e sarà oggetto dello scambio di informazioni con il Collegio Sindacale di cui al citato art. 2409-septies del Codice Civile.

Il nostro intervento potrà evidenziare aspetti del controllo interno e del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria suscettibili di miglioramento e che potranno essere oggetto di osservazioni in una nostra lettera di suggerimenti (*management letter*).

4 Relazioni

4.1 Relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato

Le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Società saranno emesse ai sensi dell'art. 14 del Decreto, in conformità agli ISA Italia e alle direttive emanate dagli organismi professionali in materia.

4.2 Utilizzo delle relazioni sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato

La versione definitiva e ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori o inaccuranze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno essere da Voi riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato a cui si riferiscono, anche qualora dovessero essere tradotti e pubblicati in lingua inglese. In particolare, in presenza di traduzione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e consolidato e delle relazioni di revisione in lingua inglese, ferma



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

restando la Vostra responsabilità per la fedele traduzione dei bilanci e per la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti in tale traduzione rispetto a quelli dei bilanci sottoposti a revisione, la traduzione delle nostre relazioni di revisione potrà essere effettuata solo da parte nostra a seguito di Vostra richiesta. Inoltre, tale traduzione verrà rilasciata dopo che avremo effettuato limitate verifiche sulla corrispondenza dei dati e delle informazioni dei bilanci tradotti rispetto agli originali sottoposti a revisione, nonché sull'appropriatezza della traduzione. A tal fine, i bilanci tradotti ci dovranno essere trasmessi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la loro pubblicazione accompagnati da una lettera firmata dal legale rappresentante della Società nella quale si dichiara la fedeltà della traduzione e la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti nelle traduzioni rispetto a quelli dei bilanci sottoposti a revisione. La stima dei tempi e dei corrispettivi per le limitate verifiche sopra indicate è esclusa da quella prevista nel successivo paragrafo 6.1.

Sarà necessario ottenere un nostro preventivo consenso scritto per riprodurre le nostre relazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione congiuntamente ai bilanci a cui si riferiscono. A tale proposito e tenuto conto delle condizioni sopra esposte, rimarrete responsabili della riproduzione completa e accurata in formato elettronico delle nostre relazioni qualora ciò sia necessario per rispettare obblighi normativi (per esempio per la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile o in forza di altre disposizioni normative applicabili alla Società).

Prendiamo atto che la Società potrebbe avere la necessità di pubblicare il bilancio d'esercizio e consolidato corredati dalle relazioni della nostra società, sul proprio sito Web o di distribuire tali documenti in formato elettronico ai propri Azionisti o terzi aventi un legittimo diritto a riceverli.

Fermo restando quanto sopra, Vi facciamo presente che:

- sarà Vostra cura e responsabilità verificare che la pubblicazione e/o distribuzione in formato elettronico delle nostre relazioni e dei bilanci associati alle stesse avvenga in modo completo e accurato. Sarà inoltre Vostra responsabilità assicurare che le informazioni finanziarie pubblicate sul Vostro sito Web indichino chiaramente quelle associate alle nostre relazioni al fine di evitare errate o fuorvianti associazioni;
- qualsiasi pubblicazione o distribuzione elettronica delle nostre relazioni dovrà riportare quanto segue (e frase equivalente per la versione in lingua inglese):

“L'allegata relazione della società di revisione e il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato a cui si riferisce sono conformi a quelli originali in lingua italiana depositati presso la sede legale di CrowdFundMe S.p.A. e pubblicati ai sensi di legge e, successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa.”;

- Vi impegnate ad applicare sicure modalità di pubblicazione e di distribuzione in formato elettronico di tali documenti e a mantenere il controllo sulla sicurezza del Vostro sito Web.

Il nostro incarico di revisione legale non si estende alla verifica di quanto sopra.

5 Team di revisione

L'incarico verrà svolto da professionisti del nostro ufficio di Milano, coordinati e diretti da un nostro manager e sotto la mia responsabilità.

Provvederemo a comunicare a Voi e al Collegio Sindacale l'eventuale sostituzione del socio responsabile dell'incarico.

A seconda delle circostanze, ci potremo avvalere della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, attuari, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

valutazione, ecc.). Resta inteso che, in ogni caso, KPMG S.p.A. rimarrà l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti della Società per le prestazioni svolte da tali soggetti.

6 Tempi e corrispettivi

6.1 Stima dei tempi e corrispettivi

I nostri corrispettivi sono determinati esclusivamente in base alla stima del tempo da impiegare nello svolgimento del lavoro e ad aliquote orarie proporzionate al livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico.

Abbiamo effettuato la stima dei tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico prospettatoci sulla base:

- degli elementi relativi ai principali aspetti dell'attuale attività e dell'organizzazione della Società e delle società partecipate, con particolare riguardo al controllo interno, acquisiti nel corso dei recenti incontri con i rappresentanti della Società e con i precedenti revisori;
- della necessaria collaborazione del personale della Società e delle società partecipate, inclusa la messa a disposizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2;
- dell'attuale dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Società e delle società partecipate nonché dei profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società partecipate; in particolare, l'incidenza delle ore del personale direttivo è commisurata alla stima della complessità delle problematiche della Società e delle società partecipate ed è stata definita tenuto conto, oltre che dell'esecuzione materiale delle verifiche, di una adeguata attività di supervisione e di indirizzo;
- delle società partecipate alla data del 30 giugno 2025, come indicato nel precedente paragrafo 3.1;
- della preparazione tecnica e dell'esperienza che il lavoro di revisione richiede.

In base alle considerazioni precedentemente descritte stimiamo che i tempi e i nostri corrispettivi, relativamente a ciascun esercizio in oggetto, saranno pari a 360 ore corrispondenti a €36.000.

In aggiunta ai corrispettivi precedentemente indicati, che riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico oggetto della presente lettera, Vi verranno addebitate:

- i) le spese vive sostenute per lo svolgimento del lavoro (quali per esempio viaggi, pernottamenti, ecc.) nella stessa misura in cui saranno sostenute, e
- ii) le spese accessorie relative alla tecnologia utilizzata a supporto dell'attività professionale (connettività, infrastrutture IT, banche dati, software proprietari e/o in licenza, ecc.) e le spese di segreteria e di comunicazione nella misura forfetaria dell'8% dei corrispettivi su indicati.

Inoltre, Vi verranno addebitati l'eventuale contributo di vigilanza, che sarà stabilito con provvedimento dalle autorità competenti, ove applicabile, in misura pari alla percentuale definita, vigente all'atto dell'emissione della relativa fattura, e l'IVA.

Eventuali altre spese da sostenere per Vostro conto nel corso dell'incarico relative, per esempio, a consulenze esterne, non prevedibili a oggi e pertanto non incluse nella presente lettera di incarico, saranno prontamente e preventivamente discusse con Voi non appena dovesse sorgere tale necessità ai fini del completamento del nostro incarico.

È nostra prassi, con il progredire dell'incarico, emettere fatture in acconto secondo la tempistica di seguito indicata.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

La fatturazione dei corrispettivi e delle spese avverrà secondo le seguenti modalità: 30% all'inizio dell'attività, 60% nel corso dell'incarico e 10% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere da Voi effettuato al momento della presentazione della fattura.

6.2 Aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono basati sulle nostre aliquote orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, a iniziare dal 1° luglio 2027, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all'anno precedente.

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico, incluso l'intervento di specialisti o di esperti esterni diversi o ulteriori, rispetto a quanto stimato nella presente lettera, esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari indicati al precedente paragrafo 6.1, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, il singolo esercizio o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera.

A titolo esemplificativo, le circostanze sopra indicate potranno consistere nel cambiamento della struttura del gruppo, della struttura, dimensione e attività della Società e/o delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, modifiche nel sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società, inclusi i sistemi informativi, o in quelli delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, lo svolgimento di procedure aggiuntive rispetto al lavoro svolto dai revisori delle componenti, cambiamenti normativi (ivi incluse eventuali disposizioni integrative e correttive al Decreto) nonché eventuali chiarimenti da parte delle autorità competenti o differenti interpretazioni del Decreto stesso, cambiamenti di principi contabili e/o di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Società e/o delle società partecipate incluse nella presente lettera di incarico, l'esercizio della facoltà di redigere il bilancio d'esercizio e/o consolidato secondo i principi contabili IFRS emanati dall'*International Accounting Standards Board* e adottati dall'Unione Europea, la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

Allo stesso modo, anche la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria secondo quanto concordato nonché l'indisponibilità o la ritardata disponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi potranno rappresentare circostanze per le quali potrà essere richiesta una integrazione dei corrispettivi originari.

Se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

6.3 Altre attività

Eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione a eventi od operazioni di natura straordinaria cui partecipasse la Società (quali per esempio: esercizio del diritto di recesso dei soci, fusioni, scissioni, ecc.) o in relazione a ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche (quali per esempio: sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, verifica dei costi di ricerca e sviluppo, ecc.) o di eventuali altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richiesti alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera e saranno oggetto di volta in volta di specifiche lettere di incarico.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

7 Indipendenza

Le disposizioni in materia di indipendenza applicabili nello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera sono contenute nell'art. 10 del Decreto e nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza adottato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. RR 127 del 23 marzo 2023 (di seguito anche il "Codice Italiano di Etica e Indipendenza").

Ci avete informato che il Vostro statuto non contiene altre cause di incompatibilità e neppure ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato dell'attività di revisione legale.

Per poter permettere l'accertamento del requisito di indipendenza e l'individuazione di situazioni che possono comprometterla, Vi impegnate a collaborare alla raccolta delle informazioni che Vi richiederemo a tal scopo e a informarci tempestivamente di ogni variazione intervenuta (come per esempio ogni variazione all'elenco da Voi trasmessoci in vista dell'emissione della presente lettera contenente l'indicazione degli attuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società).

Fermo restando l'impegno da parte della Società a non porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalla citata normativa e a informarci tempestivamente di ogni situazione di cui venisse a conoscenza che potrebbe compromettere la nostra indipendenza e obiettività, qualora, nel corso dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessero manifestarsi situazioni di questo tipo, le stesse saranno trattate conformemente a quanto disposto dal Decreto, dal Codice Italiano di Etica e Indipendenza e dai principi di riferimento.

Rimaniamo infine a disposizione per fornirVi le informazioni ritenute necessarie nell'ambito delle verifiche in tema di indipendenza e incompatibilità che saranno espletate da parte Vostra, in relazione al presente incarico di revisione legale.

8 Legislazione applicabile e foro competente

L'incarico è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso o comunque che sia da questo originata, sarà competente il Foro di Milano.

9 Altre clausole contrattuali

Con riferimento ai potenziali conflitti di interesse, alla riservatezza, alle carte di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa antiriciclaggio, al nostro modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, alle informazioni, referenze e all'utilizzo di segni distintivi, alle comunicazioni in formato elettronico, alle cause di risoluzione anticipata e alla protezione dei dati personali si rimanda all'Allegato 3.

10 Intero accordo

La presente lettera di incarico, comprensiva degli Allegati che ne formano parte integrante e come in precedenza indicati, costituisce l'intero accordo esistente tra noi in relazione alle prestazioni dalla stessa contemplate, comprende i termini e le condizioni in base ai quali verrà svolto l'incarico prospettatoci e sostituisce ogni eventuale diverso accordo, intesa, dichiarazione o rappresentazione precedente. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno valide solo se fatte per iscritto e sottoscritte da un rappresentante autorizzato di entrambe le parti.

• • •



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Allegiamo una copia della presente lettera di incarico e dei relativi Allegati che dovrete restituirci firmati per accettazione ove indicato. Vi chiediamo altresì di inviarci il verbale dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico in oggetto che decorrerà dalla data di scadenza dell'incarico di revisione attualmente in corso o, qualora successiva, dalla data di tale delibera assembleare.

Vi ringraziamo dell'opportunità offertaci di presentarVi questa lettera di incarico e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.

Andrea Balestri
Socio

ab/po/gb



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Indice Allegati

Allegato 1	Piano di revisione
Allegato 2	Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato - la nostra metodologia
Allegato 3	Altre clausole contrattuali
	3.1 Conflitti di interesse
	3.2 Riservatezza
	3.3 Carte di lavoro
	3.4 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
	3.5 Normativa antiriciclaggio
	3.6 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01
	3.7 Informazioni - Referenze - Utilizzo di segni distintivi
	3.8 Comunicazioni in formato elettronico - Connessione al sistema informativo e alla rete IT della Società e strumenti di condivisione ed elaborazione delle informazioni
	3.9 Cause di risoluzione anticipata
	3.10 Protezione dei dati personali
Allegato 3-bis	Attestazione sul titolare effettivo



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Allegato 1

Piano di revisione

Attività di revisione oggetto della presente lettera di incarico

Società del gruppo	Informazioni sull'incarico				Termini dell'incarico di revisione		
	Società di revisione	Durata Incarico	Documento oggetto di incarico	Estensione del lavoro	Numero di ore previste	Valuta e corrispettivi se diversi da €	€
CrowdFundMe S.p.A. (capogruppo)	KPMG S.p.A.	2026/2028	Bilancio d'esercizio Bilancio consolidato	Revisione completa	360	N/A	36.000
Trusters S.r.l.	N/A	N/A	Situazione contabile predisposta ai fini del consolidamento	Specifiche procedure di revisione			
Coinvolgimento nel lavoro svolto dai revisori delle componenti							
Totale attività di revisione oggetto della presente lettera di incarico					360		36.000



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Allegato 2

Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato - la nostra metodologia

Le modalità di svolgimento della revisione contabile prevedono l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da KPMG allineata ai principi di revisione di riferimento.

In particolare, il processo di revisione sarà strutturato in alcune attività tra loro correlate:

- valutazione dei rischi ("*Risk Assessment*");
- svolgimento delle procedure di verifica ("*Testing*");
- completamento del processo di revisione ("*Completion*").

La fase di "*Risk Assessment*" include le seguenti principali attività:

- acquisizione della comprensione della Società e del gruppo, dell'attività svolta, del settore in cui operano, della regolamentazione e di altri fattori esterni, delle condizioni economiche generali che li riguardano, delle misurazioni utilizzate per valutare l'andamento finanziario e i risultati economici conseguiti e previsti nonché del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato nella preparazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- determinazione della significatività da adottare ai fini della pianificazione delle procedure di revisione e dell'espressione del giudizio sul bilancio;
- identificazione delle classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione, incluse le relative asserzioni rilevanti e identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni, associando questi ultimi ai processi aziendali di riferimento;
- acquisizione della comprensione del sistema di controllo interno, nei limiti indicati al paragrafo 2.1 della lettera di incarico;
- discussione tra i componenti del team di revisione in merito ai rischi e alla pianificazione;
- determinazione della strategia di revisione e pianificazione dell'approccio di revisione;
- pianificazione dell'intervento di specialisti e altri soggetti, compresi la funzione di revisione interna, i fornitori di servizi e gli altri revisori.

La comprensione del sistema di controllo interno è svolta attraverso l'analisi delle sue componenti. In tale ambito, l'analisi includerà anche:

- la comprensione delle attività di elaborazione delle informazioni della Società e del gruppo, delle risorse da utilizzare in tali attività e delle direttive che definiscono, per le classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione:
 - le modalità con cui le informazioni confluiscono all'interno del sistema informativo,
 - le registrazioni contabili, gli specifici conti del bilancio e le altre registrazioni di supporto,
 - il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, le risorse utilizzate, incluso l'ambiente IT;



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

- l'identificazione dei controlli che fronteggiano i rischi di errori significativi a livello di asserzioni, l'identificazione delle applicazioni IT e di altri aspetti dell'ambiente IT soggetti a rischi derivanti dall'utilizzo dell'IT, inclusa l'identificazione di tali rischi e dei controlli generali IT che li fronteggiano;
- la valutazione della configurazione e messa in atto dei controlli identificati.

La conoscenza di quanto sopra permetterà di passare alla fase di "*Testing*" che includerà la verifica dell'efficacia operativa dei controlli selezionati nella fase di "*Risk Assessment*" nonché la pianificazione e lo svolgimento delle procedure di revisione conseguenti al fine di ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi per poter formulare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato e quindi completare il processo di revisione.

Fra le procedure di revisione pianificate potranno essere tra l'altro incluse:

- la selezione e l'invio di lettere a terzi (quali per esempio clienti, fornitori, banche e istituti finanziari, società del gruppo, terzi depositari, legali e consulenti fiscali);
- la verifica fisica delle consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio.

L'elaborazione dei documenti e dati aziendali potrà avvenire anche attraverso tecniche innovative quali, per esempio, tecniche di *data&analytics*, *text recognition* e *benchmarking*.

Relativamente alle partecipazioni iscritte nel bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, la revisione comporterà attività quali la definizione della strategia generale e del piano di revisione del gruppo, la comprensione del gruppo e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del suo sistema di controllo interno, l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, la definizione delle risposte di revisione, inclusa la determinazione se coinvolgere o meno i revisori delle componenti nelle diverse fasi di attività e, ove questi ultimi fossero coinvolti, la valutazione delle loro comunicazioni. Valuteremo infine la sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti ai fini della formulazione del nostro giudizio sul bilancio.

La fase di "*Completion*" consisterà nelle seguenti attività:

- aggiornamento finale della valutazione dei rischi;
- svolgimento di procedure di completamento, compreso l'esame del bilancio d'esercizio e consolidato nel suo complesso;
- valutazione dei risultati e degli aspetti significativi emersi;
- comunicazioni con i responsabili delle attività di *governance*;
- formazione del giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato ed emissione della relazione di revisione.

A supporto e per lo sviluppo dell'attività di revisione del bilancio, KPMG S.p.A. utilizzerà specifici strumenti informatici per la pianificazione e l'esecuzione del lavoro e per l'elaborazione dei dati. Tali strumenti, tra l'altro, comportano da parte di KPMG S.p.A. l'utilizzo dei documenti e l'elaborazione dei dati della Società e del gruppo in formato elettronico. Ciò implica, da parte Vostra, la disponibilità delle informazioni in tale formato, la messa a disposizione di locali idonei a garantire la sicurezza fisica dei beni in dotazione al team di revisione nello svolgimento dell'attività oggetto della presente lettera, nonché la messa a disposizione di un'efficace e adeguata rete informatica di collegamento e gli opportuni accessi alla stessa e al sistema informativo-contabile per consentire l'estrazione, la trasmissione e l'elaborazione, anche da siti diversi, delle informazioni raccolte in formato elettronico.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Allegato 3

Altre clausole contrattuali

3.1 Conflitti di interesse

Qualora, successivamente all'inizio dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessimo identificare un conflitto di interessi, diverso da quelli di cui all'art. 10 del Decreto:

- fra Voi e un altro cliente del network nazionale e internazionale KPMG (nel seguito "Network KPMG") tale da poter compromettere i Vostri interessi o quelli del citato cliente, e/o
- fra Voi e la nostra società o altra entità del Network KPMG,

ci riserviamo la facoltà di mettere in atto delle procedure volte a salvaguardare gli interessi di entrambe le parti.

Qualora dovessimo ritenere che il conflitto non possa essere risolto, provvederemo a darVene tempestiva comunicazione per gli opportuni provvedimenti.

3.2 Riservatezza

Le informazioni, la documentazione e i dati da noi raccolti durante lo svolgimento dell'incarico saranno considerati strettamente riservati e confidenziali, in quanto coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale di cui all'art. 9-bis del Decreto e trattati in conformità con quanto previsto nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza.

I soci e il personale professionale della nostra società e delle altre entità del Network KPMG sottoscrivono annualmente una conferma degli impegni di riservatezza e di rispetto delle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti nello svolgimento della loro attività.

Siamo inoltre consapevoli del fatto che, nel corso dell'espletamento dell'incarico, potreste fornirci informazioni privilegiate, così come definite dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/14; ove ciò dovesse avvenire le stesse saranno trattate in accordo con il Regolamento (UE) n. 596/14 e con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/16.

3.3 Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia in formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi (anche mediante utilizzo di piattaforme di collaborazione o accesso al sistema informativo-contabile della Società stessa), a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di KPMG S.p.A. e saranno coperte dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale di cui al precedente paragrafo 3.2.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro, anche dopo la cessazione dell'incarico, da parte Vostra o di soggetti terzi, dovrà tener conto di tale vincolo e verrà valutata anche alla luce di quanto previsto dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di *risk management* del Network KPMG.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, nonché i beni e le attrezzature in dotazione al team di revisione, sarà Vostra cura fare in modo che i locali assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Società siano dotati di appropriate misure di sicurezza.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

3.4 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che l'attività dei componenti del team di revisione si svolgerà in tutto o in parte presso i locali della Società, sarà Vostro obbligo fornire al team di revisione tutte le informazioni necessarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società, pertanto, si impegna a fornire ai componenti del team di revisione, anche tramite il socio responsabile dell'incarico, tutte le informazioni relative ai rischi presenti in azienda, alle procedure di emergenza in essere e alle misure di sicurezza da adottare in azienda. Ove i rischi di cui sopra richiedessero l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuali, essi saranno forniti al team di revisione dalla Società ovvero, previo accordo scritto tra le parti, saranno acquistati da KPMG S.p.A..

I costi sostenuti da KPMG S.p.A. per l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali indicati dalla Società e quelli relativi all'eventuale addestramento del personale, in quanto "costi per la sicurezza", saranno integralmente a carico della Società e saranno computati alla voce "spese" e aggiunti ai corrispettivi previsti nella presente lettera di incarico.

In considerazione della natura professionale dell'attività svolta da KPMG S.p.A. ("servizi di natura intellettuale"), ragionevolmente può ritenersi che lo svolgimento dell'incarico non comporterà nuovi rischi presso le strutture della Società. In ogni caso, KPMG S.p.A. rimane a disposizione per effettuare con la Società la valutazione che a quest'ultima compete ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi da interferenze).

Resta inteso che, laddove la Società dovesse ritenere sussistenti rischi da interferenze, le attività che comportano dette interferenze potranno avere inizio solo a seguito dell'elaborazione di un unico documento di valutazione delle stesse (DUVRI) in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato alla lettera di incarico e ne formerà parte integrante.

3.5 Normativa antiriciclaggio

KPMG S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/07 in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e sue successive modifiche e integrazioni.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a. gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione di cui al Titolo II, Capi I e II, del D.Lgs. 231/07;
- b. la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 35 del D.Lgs. 231/07;
- c. l'obbligo di riferire le infrazioni di cui agli artt. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi) del D.Lgs. 231/07.

Al fine di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, KPMG S.p.A. è chiamata, prima del conferimento dell'incarico, con riferimento a ciascun cliente, a:

- 1) procedere all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (per esempio, registri delle imprese giuridiche presso le prefetture); in caso di *trust* e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività nonché ai soggetti che nel *trust* rivestono il ruolo di costituente, fiduciario, guardiano o che ne esercitano il controllo;



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

- 2) verificare i predetti dati e i poteri di rappresentanza del/i legale/i rappresentante/i, nonché, se diversa, della persona fisica conferente l'incarico per conto del cliente, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (per esempio visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- 3) identificare il/i titolare/i effettivo/i, verificarne l'identità e l'eventuale qualifica di persona politicamente esposta, le ragioni per le quali il soggetto è stato individuato come titolare effettivo, i settori di attività economica, la residenza e/o i rilevanti interessi in aree geografiche ove diversi da quelli del cliente, mediante dichiarazione resa per iscritto dal cliente stesso;
- 4) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura dell'incarico.

KPMG S.p.A. deve inoltre svolgere un controllo costante nel corso dell'incarico.

In merito ai predetti obblighi di adeguata verifica, con l'accettazione della presente lettera confermate che scopo dell'incarico conferito a KPMG S.p.A. è quanto indicato nel paragrafo 1 "Oggetto, durata e finalità dell'incarico" della stessa.

Per poter permettere l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, Vi chiediamo di volerci informare tempestivamente di ogni variazione rispetto alle informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra riportati, fornirci in vista dell'emissione della presente lettera, in particolare in relazione all'attestazione sul titolare effettivo. A tal proposito, si allega il modello per l'attestazione sul titolare effettivo da sottoscrivere unitamente alla presente lettera in caso di variazioni rispetto a quanto già comunicatoci.

Si rammenta che l'art. 22 del D.Lgs. 231/07 prevede che i clienti forniscano sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela incluse quelle, da fornirsi per iscritto, per l'identificazione del titolare effettivo.

L'omesso, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Pertanto, in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche, dovremo astenerci dall'iniziare le nostre attività, valutando se effettuare una segnalazione a norma della lettera b. che precede.

Precisiamo infine, con riferimento all'obbligo di cui alla lettera b. che precede, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di KPMG S.p.A., e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza e investigative competenti.

3.6 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

KPMG S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché un codice di comportamento coerente con i principi posti dal D.Lgs. 231/01, oltre che con i principi del Network KPMG ispirati ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza.

Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività KPMG S.p.A. si atterrà esclusivamente a quanto disposto nel suddetto codice di comportamento nonché a quanto indicato nel proprio modello organizzativo.

Il codice di comportamento e un estratto del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 sono consultabili sul sito Web www.kpmg.com/it.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

3.7 Informazioni - Referenze - Utilizzo di segni distintivi

KPMG S.p.A. segnala che, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, i dati della Società (inclusi eventuali recapiti) potrebbero essere utilizzati da KPMG S.p.A. e da altre entità del Network KPMG per condividere informazioni commerciali nell'ambito del Network KPMG, nonché per informare la Società relativamente a specifiche tematiche professionali e servizi correlati o al fine di documentare le referenze sui servizi resi. Resta ferma la facoltà della Società di rifiutare l'utilizzo dei suoi dati per le finalità indicate.

In relazione allo svolgimento dell'attività di revisione legale oggetto della lettera di incarico, la Società concede a KPMG S.p.A. il diritto non esclusivo, e revocabile in qualunque momento da parte della Società, di utilizzare, a titolo gratuito, il logo o i/il marchi/o e altri segni distintivi della Società all'interno di proprie presentazioni, comunicazioni o relazioni indirizzate alla Società, nonché nell'ambito di presentazioni o pubblicazioni rivolte esclusivamente al Network KPMG, inclusa la pubblicazione sul proprio sito intranet, concedendo altresì il diritto, anch'esso revocabile in qualunque momento da parte della Società, a utilizzare, a titolo gratuito, gli stessi anche in presentazioni rivolte a terzi esclusivamente per i fini di referenze e menzione di incarichi conferiti a KPMG S.p.A..

3.8 Comunicazioni in formato elettronico - Connessione al sistema informativo e alla rete IT della Società e strumenti di condivisione ed elaborazione delle informazioni

Durante lo svolgimento dell'incarico KPMG S.p.A. potrà scambiare con la Società informazioni e/o dati in formato elettronico (nel seguito "informazioni") e procedere alla loro elaborazione, secondo le modalità illustrate qui di seguito.

La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce l'assoluta riservatezza e l'assenza di errori in quanto tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, recapitate tardivamente o in modo incompleto, o in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

La trasmissione, la condivisione così come l'elaborazione delle informazioni potrebbero avvenire anche per mezzo di strumenti che utilizzano servizi in *cloud*, selezionati e proposti dalla Società o da KPMG S.p.A.. Tali strumenti, soggetti alla rapida evoluzione delle tecnologie disponibili, presentano un rischio intrinseco e possono rivelare nel tempo vulnerabilità inattese in termini di sicurezza informatica non note al momento della loro attivazione.

Il Network KPMG prevede che vengano applicate ragionevoli procedure di sicurezza sui propri sistemi informativi per provvedere alla salvaguardia della riservatezza e della integrità delle informazioni, che KPMG S.p.A. applica e fa in modo che vengano applicate, non potendo però in assoluto garantire l'invulnerabilità di tali sistemi da azioni di compromissione o da altri accessi non autorizzati da parte di terze parti.

La Società è consapevole e accetta i rischi connessi con la trasmissione elettronica o la condivisione di informazioni in formato elettronico esonerando KPMG S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali problemi che potessero sorgere (inclusa l'eventuale perdita di informazioni) in conseguenza degli stessi.

Resta inteso che laddove la Società desiderasse adottare specifiche soluzioni finalizzate a incrementare ulteriormente il livello di protezione della totalità o di parte delle informazioni trasmesse, o utilizzare altri strumenti informatici, KPMG S.p.A. sarà disponibile a valutare e a concordare con la Società eventuali procedure che si riterranno a tal fine necessarie.

Ai fini di acquisire informazioni per lo svolgimento dell'incarico, la Società autorizza KPMG S.p.A. e il suo personale a connettersi alla propria rete aziendale, anche da remoto, nel rispetto delle policy di sicurezza adottate dalla Società.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

In particolare, ai fini dello svolgimento dell'incarico, KPMG S.p.A. dovrà:

- poter utilizzare la rete locale e la connessione internet della Società per permettere al team di revisione di collegarsi alla rete di KPMG S.p.A., quale accesso remoto tramite internet, nello svolgimento delle attività inerenti all'incarico;
- poter avere accesso alla rete locale della Società da postazione remota (per esempio attraverso collegamento VPN).

Lo scambio di informazioni in formato elettronico tra KPMG S.p.A. e la Società potrà aver luogo anche mediante utilizzo di piattaforme di collaborazione messe a disposizione da KPMG S.p.A. o dalla Società.

Nel caso in cui le piattaforme di collaborazione siano messe a disposizione da parte di KPMG S.p.A., quest'ultima concederà a titolo gratuito alla Società, senza alcun diritto di esclusiva, una licenza d'uso non trasferibile e revocabile in qualsiasi momento, limitata per accedere e utilizzare tali strumenti (nel seguito "soluzione tecnologica"), consentendone l'accesso e l'utilizzo da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'incarico per conto della Società, incluse le società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa, ove presenti, che optassero per l'utilizzo della soluzione tecnologica ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi di revisione ovvero ai fini dell'incarico di revisione del bilancio consolidato (nel seguito "Utenti Incaricati"). Resta inteso che per "Utenti Incaricati" si intendono i componenti degli organi sociali, i dipendenti, agenti e collaboratori della Società e delle società da questa controllate direttamente coinvolti ai fini dello svolgimento dell'incarico da parte di KPMG S.p.A., del cui operato la Società si assume ogni responsabilità, così come si assume ogni responsabilità in merito ai contenuti dei documenti che gli Utenti Incaricati condivideranno attraverso la soluzione tecnologica utilizzata. I contenuti di volta in volta condivisi attraverso la soluzione tecnologica potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'incarico a cui si riferiscono.

La Società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del Codice Civile, si impegna a fare in modo che gli Utenti Incaricati rispettino i termini e le condizioni di accesso e uso che verranno loro sottoposti, impegnandosi espressamente al loro pieno rispetto. La Società dovrà notificare con tempestività i nominativi degli Utenti Incaricati che, per qualsiasi ragione, non dovessero più essere autorizzati dalla Società a utilizzare la soluzione tecnologica per lo scambio delle informazioni e ad accedere ai suoi contenuti.

La Società si impegna a rispettare e a far rispettare agli Utenti Incaricati le regole, procedure e linee guida adottate da KPMG S.p.A. in relazione alla soluzione tecnologica messa a disposizione, incluse quelle su sicurezza, tecnologia e gestione del rischio, come comunicate da KPMG S.p.A.. La Società, qualora non concordi con procedure nuove o con modifiche apportate alle stesse, dovrà immediatamente informare KPMG S.p.A. per iscritto la quale potrà, a sua discrezione, interrompere l'utilizzo della soluzione tecnologica da parte della Società. La Società dovrà inoltre comunicare tempestivamente a KPMG S.p.A. per iscritto qualsiasi evento o azione di cui venga a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente compromettere la sicurezza della soluzione tecnologica messa a disposizione da KPMG S.p.A., quali, a titolo esemplificativo, l'accesso non autorizzato alla password di un Utente Incaricato.

In relazione all'utilizzo di soluzioni tecnologiche come le piattaforme di collaborazione, che creano spazi virtuali di lavoro condivisi, la Società deve tener presente che fattori tecnici, quali la larghezza della banda, le configurazioni di rete e le impostazioni del browser dei computer possono influire su velocità e accessibilità degli strumenti. KPMG S.p.A. non garantisce l'operatività continua, ininterrotta e priva di errori delle soluzioni che dovesse mettere a disposizione, né la loro compatibilità con i browser dei computer della Società o con altre parti del sistema informatico della stessa. La Società deve inoltre tener presente che l'accesso a tali strumenti potrebbe essere sospeso, limitato, negato o disabilitato in qualsiasi momento e che i contenuti ivi caricati potrebbero non essere recuperabili. La Società dovrà



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

pertanto assicurarsi che gli Utenti Incaricati mantengano copia di tutti i contenuti che vengono condivisi attraverso la soluzione tecnologica. KPMG S.p.A. non garantisce di poter recuperare o fornire alla Società alcun contenuto condiviso attraverso gli strumenti che dovesse mettere a disposizione.

KPMG S.p.A. applica ragionevoli procedure di sicurezza sui propri sistemi informativi per controllare l'assenza di virus informatici conosciuti alla data e/o di *software* malevoli (come per esempio “*spyware*” o “*trojan*”) prima di inviare informazioni in formato elettronico e per prevenire azioni di compromissione o altri accessi non autorizzati da parte di terze parti a proprie soluzioni tecnologiche. Resta peraltro esclusa ogni responsabilità di KPMG S.p.A. o delle entità del Network KPMG, dei relativi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, per ogni eventuale danno che la Società dovesse subire, direttamente o indirettamente, come conseguenza della presenza di virus o di *software* malevoli nelle comunicazioni elettroniche scambiate o nei contenuti scambiati attraverso gli strumenti di collaborazione, incluso il contenuto di siti di terzi o collegamenti ipertestuali eventualmente presenti, e per non aver applicato, a sua volta, la Società medesima adeguate procedure di sicurezza.

L'invio da parte di KPMG S.p.A. in formato elettronico di qualsiasi documento che dovesse richiedere la firma autografa, a meno che lo stesso sia sottoscritto con firma digitale e abbia l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, sarà da considerare a titolo di mera anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che sarà successivamente trasmesso alla Società e che costituirà l'unico documento su cui la Società medesima potrà fare pieno affidamento.

3.9 Cause di risoluzione anticipata

L'incarico potrà essere risolto prima della sua naturale scadenza solo a seguito di revoca per giusta causa, dimissioni o risoluzione consensuale delle parti, nei casi e con le modalità di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto e relativo regolamento attuativo, fermo restando il diritto di KPMG S.p.A. al pagamento dei corrispettivi maturati per le attività svolte fino alla data di cessazione effettiva dell'incarico.

3.10 Protezione dei dati personali

Ai fini dello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, KPMG S.p.A. potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 679/16 (*General Data Protection Regulation* - “GDPR” o “Normativa Privacy”).

La Società conferma che i Dati (come *infra* definiti) nella propria disponibilità sono raccolti e trasmessi a KPMG S.p.A. nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

KPMG S.p.A. tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale di cui all'art. 9-bis del Decreto. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, non è tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'incarico.

3.10.1 Categorie di Dati e di soggetti interessati

KPMG S.p.A. potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR (“Dati personali”), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR (“Dati penali”) e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR (“Dati particolari”), di seguito collettivamente indicati come “Dati”.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

I Dati possono riguardare: dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della Società (o delle società del Vostro gruppo di appartenenza) oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati stessi oggetto del trattamento.

3.10.2 Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da KPMG S.p.A. presso la Società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Società, quali esemplificativamente: clienti, fornitori, creditori, debitori, banche e istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori, ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

3.10.3 Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da KPMG S.p.A.:

- a) ai fini dello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, come disciplinato dalle specifiche disposizioni di legge nonché dai principi professionali di riferimento applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in esecuzione di procedure del Network KPMG riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es. verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Società.

3.10.4 Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente lettera, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché per l'assolvimento di obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network KPMG, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da KPMG S.p.A. alla propria clientela.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

3.10.5 Destinatari dei Dati

KPMG S.p.A., nell'ambito dell'attività oggetto della presente lettera, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Società, secondo il modello di *governance* adottato;
- enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgono attività di vigilanza sulla Società, sul gruppo di appartenenza e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- altre società ed entità appartenenti al Network KPMG, con sede in Italia o in paesi esteri, inclusi paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network KPMG (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network KPMG, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci e il personale professionale delle società aderenti al Network KPMG sono soggetti a obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
- società ed enti esterni e professionisti di fiducia di KPMG S.p.A. che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione o altro incarico conferitoci;
- altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi professionali applicabili, nonché su specifica richiesta della Società;
- altri professionisti incaricati dalla Società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Società abbia interesse (es. incarichi di *due diligence* in cui sia coinvolta la Società);
- assicuratori di KPMG S.p.A.;
- società di servizi, con sede in Italia o in paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

3.10.6 Trasferimenti dei Dati presso paesi terzi

Poiché KPMG S.p.A. opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione europea, inclusi paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

3.10.7 Periodo di conservazione

I Dati acquisiti e trattati in relazione all'attività oggetto della presente lettera saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai principi professionali applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa anticiclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di KPMG S.p.A. anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

3.10.8 Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

- 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
- 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3.10.9 Dati di contatto

Titolare del trattamento è KPMG S.p.A. con sede in Via Giovanni Battista Pirelli, n. 38 - 20124 Milano in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Si indica nel seguito l'indirizzo e-mail di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali ("DPO"):

[IT-FM DPO KPMG KPMGSpa@kpmg.it](mailto:IT-FM_DPO_KPMG_KPMGSpa@kpmg.it)



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Allegato 3-bis

Attestazione sul titolare effettivo

(Da predisporre su carta intestata della società conferente l'incarico e da compilare in caso di variazioni rispetto alla attestazione resa prima dell'emissione della lettera di incarico)

Il/La] sottoscritt[o][a]¹ [Nome Cognome].....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 231/07, così come modificato dal D.Lgs. 90/17 e dal D.Lgs. 125/19, nonché dell'art. 1 del medesimo che definisce "titolare effettivo"

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/07²,

dichiara sotto la propria responsabilità che, alla data odierna,

il [la][i] titular[e][i] effettiv[o][a][i] della CrowdFundMe S.p.A. è[sono] il[la][i] seguent[e][i]:

¹ Persona fisica - legale rappresentante o procuratore - che sottoscrive per accettazione la lettera di incarico, conferendo pertanto l'incarico in nome e per conto della Società.

² Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/07:

"1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo."



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Cognome
 Nome
 Codice fiscale³

Comune/Paese di nascita
 Data di nascita
 Sesso
 Attività lavorativa

[Residenza][Domicilio]:
 Via/Piazza, n.ro civico
 CAP
 Città
 Provincia
 Paese

Documento di identificazione, di cui si fornisce copia:
 Tipo documento
 Numero documento
 Data di emissione
 Data di scadenza
 Autorità e località di rilascio

il[i] titolare[i] effettivo[i] sopra indicato[i], [[è][non è]][[sono][non sono]] "persona[e] politicamente esposta[e]"⁵.

³ Da indicare per i soggetti cittadini italiani e, qualora rilasciato dall'Autorità italiana, anche nel caso di soggetti non cittadini italiani.

⁴ Da replicare a seconda del numero di titolari effettivi.

⁵ Sono "persone politicamente esposte" ai sensi dell'art. 1, lett. dd) del D.Lgs. 231/07, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate.

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

Il[*i*] titolare[*i*] effettivo[*i*] sopra indicato[*i*], [opera/no]/[non opera/no] in settori di attività economica diversi da quelli del cliente.

[Tali settori di attività economica sono i seguenti: ...]⁶

Il[*i*] titolare[*i*] effettivo[*i*] sopra indicato[*i*], [ha/nno]/[non ha/nno] residenza o rilevanti interessi in aree geografiche diverse da quelle del cliente.

[Tali aree geografiche sono le seguenti: (...)]⁷

La relazione del titolare effettivo con la CrowdFundMe S.p.A.⁸ è la seguente:

.....⁹

Il[*a*] sottoscritt[o][*a*] dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/07, che tutte le predette informazioni sono veritiere e si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Firma

Nome e Cognome

Carica

Data

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/16

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito "GDPR"), KPMG S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Titolare del trattamento"), con sede in Via Giovanni Battista Pirelli, n. 38 - 20124 Milano è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali acquisiti per effetto della sottoscrizione della presente "attestazione sul titolare effettivo".

Tutti i dati personali vengono trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto del GDPR e sono considerati strettamente riservati e confidenziali. Il conferimento dei dati personali richiesti con il presente modulo è necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/07, senza il cui assolvimento non è possibile dare corso allo svolgimento dell'incarico professionale conferito al Titolare del trattamento;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

⁶ Da compilare solo nel caso in cui il titolare effettivo operi in settori di attività economica diversi da quelli del cliente.

⁷ Da compilare solo nel caso in cui il titolare effettivo ha residenza o significativi interessi in aree geografiche diverse da quelle del cliente.

⁸ Illustrare in base a quale tra i criteri di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 (Cfr. nota 2) il soggetto viene identificato come titolare effettivo; la relazione deve essere riscontrabile tramite sociogramma, visura camerale, dichiarazione del Registro imprese ecc... da allegare alla presente attestazione.

⁹ Da replicare a seconda del numero di titolari effettivi.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la revisione legale

28 aprile 2026

pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe di fatto l'impossibilità, per il Titolare del trattamento, di adempiere a tali obblighi e di dare esecuzione alla prestazione professionale.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Per lo svolgimento di talune attività correlate alle finalità del trattamento dei dati personali come sopra specificate, i dati personali degli interessati saranno conosciuti e trattati internamente dai soggetti preposti a eseguire gli adempimenti di legge e allo svolgimento dell'incarico.

I dati personali degli interessati potrebbero essere comunicati ad altre entità del Network KPMG, anche al di fuori del territorio dell'Unione europea, coinvolte nello svolgimento dell'incarico prospettato, per le finalità del trattamento sopra indicate. Inoltre, tali dati potrebbero essere comunicati, in presenza di obblighi di legge o provvedimenti che il Titolare del trattamento sia tenuto a rispettare ai sensi del D.Lgs. 231/07, a soggetti terzi quali per esempio autorità di vigilanza e altre pubbliche autorità.

Il Titolare del trattamento conserva i dati personali acquisiti per effetto della sottoscrizione del presente modulo in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati ovvero per ottemperare agli specifici obblighi normativi di cui al D.Lgs. 231/07.

Si informa, infine, che gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono agli interessati specifici diritti da esercitare a propria tutela, rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Se l'interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, si indica nel seguito l'indirizzo e-mail di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali ("DPO"):
IT-FM_DPO_KPMG_KPMGSpa@kpmg.it



CrowdFundMe S.p.A.

**Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi,
del Modello IRAP e del Modello 770**

KPMG S.p.A.

28 aprile 2026

Questa lettera di incarico è composta da 15 pagine

ab/po/gb



KPMG S.p.A.
 Revisione e organizzazione contabile
 Via Giovanni Battista Pirelli, 38
 20124 MILANO MI
 Telefono +39 02 6763.1
 Email it-fmauditaly@kpmg.it
 PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Riservata
 Spettabile
 CrowdFundMe S.p.A.
 Via Legnano, 28
 20121 Milano MI

Alla cortese attenzione del Dott. Tommaso A. Baldissera Pacchetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione

28 aprile 2026

Egregi Signori

a seguito della Vostra gentile richiesta, di cui Vi ringraziamo, di presentarVi la nostra lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770 (nel seguito i "Modelli") della società CrowdFundMe S.p.A. (nel seguito anche "Società"), abbiamo il piacere di esporre nel seguito le caratteristiche e le condizioni dell'incarico prospettatoci.

1 Premessa

L'art. 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 nonché le direttive emanate dagli organismi professionali in materia prevedono che i Modelli siano sottoscritti, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

L'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio della Società ci verrà conferito, ai sensi del D.Lgs. 39/10 (di seguito anche "Decreto"), con delibera assembleare.

2 Oggetto e finalità dell'incarico

Secondo quanto indicato nel precedente paragrafo, la sottoscrizione da parte nostra dei Modelli ha lo scopo di identificare il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione sul bilancio d'esercizio. Ciò nondimeno, dovendo apporre la propria firma, si ritiene opportuno che tale soggetto svolga delle attività di riscontro dei dati esposti nei Modelli con le scritture contabili. L'oggetto dell'incarico di cui alla presente lettera consiste pertanto nello svolgimento delle attività di riscontro dei dati esposti nei Modelli 2027-2029 relativi agli esercizi 2026-2028 con le scritture contabili e delle ulteriori procedure di verifica da noi ritenute necessarie ai soli fini della suddetta sottoscrizione.

Precisiamo che la sottoscrizione dei Modelli da parte nostra non comporta alcuna verifica di natura sostanziale circa la corretta applicazione della normativa tributaria e previdenziale, essendo tali attività estranee a quelle che il soggetto incaricato della revisione legale è chiamato a svolgere in tale contesto, né ha lo scopo di attestare alle autorità fiscali l'attendibilità, la completezza e/o la correttezza delle dichiarazioni riportate nei Modelli. Inoltre, qualora applicabile, la sottoscrizione del Modello Redditi da parte nostra non comporta la verifica dell'adeguatezza della documentazione da Voi predisposta nell'ambito del regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

con imprese associate, né della corretta applicazione della normativa tributaria in materia di prezzi di trasferimento.

In nessun modo quindi dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito o l'accertamento da parte nostra della correttezza e completezza dei Modelli nonché il rispetto della vigente normativa tributaria e previdenziale, inclusa la corretta applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento. Dette valutazioni rimangono, viceversa, di esclusiva competenza e responsabilità della Società, restando esclusa ogni eventuale nostra responsabilità nei confronti della Società e/o dei suoi organi sociali in caso di accertamento relativo ai Modelli da parte delle autorità fiscali.

3 Modalità di svolgimento dell'incarico

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra citata e considerando inoltre le direttive emanate dagli organismi professionali in materia, svolgeremo le attività di verifica, riepilogate nell'Allegato 1, da noi ritenute necessarie al fine di pervenire alla sottoscrizione dei Modelli.

4 Accesso alla documentazione

Ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto della presente lettera, è Vostra responsabilità fornirci l'accesso alle scritture contabili della Società, alla relativa documentazione di supporto e a ogni altra elaborazione e informazione utile per l'esecuzione del lavoro, sia in formato cartaceo che elettronico anche attraverso l'accesso al Vostro sistema informativo-contabile, anche tramite discussione con le persone di riferimento (amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti).

La documentazione necessaria, ivi inclusa la bozza dei Modelli, dovrà essere fornita con congruo anticipo per permetterci di svolgere le attività di verifica previste nell'Allegato 1, prima della scadenza prevista dalla normativa vigente per la trasmissione e sottoscrizione dei Modelli.

5 Lettere di attestazione

Al termine delle attività di verifica, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, provvederete a fornirci la conferma scritta della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messaci a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni contenute nei Modelli e di quelle comunicateci verbalmente, incluso l'accesso alla documentazione anche tramite discussione con le persone di riferimento come indicato nel precedente paragrafo 4 (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento delle nostre attività di verifica e per la sottoscrizione dei Modelli.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Resta inoltre inteso che, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 del Codice Civile, non potremo essere ritenuti responsabili nei confronti della Società - e che quest'ultima risponderà ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nei confronti nostri e dei nostri soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti - di eventuali danni, perdite e conseguenze pregiudizievoli conseguenti o comunque determinati per effetto di informazioni che dovessero risultare erronee, false, incomplete, fuorvianti o, comunque, non del tutto veritiere, ricevute dalla Società ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente lettera, e/o oggetto di attestazioni contenute nelle Lettere di Attestazione, ove l'erroneità, falsità o inesattezza delle informazioni non fosse da noi conosciuta.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

6 Sottoscrizione dei Modelli

Tenuto conto della natura dell'incarico, la sottoscrizione dei Modelli non prevede l'emissione di alcuna specifica relazione. Tale sottoscrizione sarà comunque subordinata alla conclusione delle attività di verifica riepilogate nell'Allegato 1.

7 Team di lavoro

L'incarico verrà svolto da professionisti del nostro ufficio di Milano, coordinati e diretti da un nostro manager e sotto la mia responsabilità.

A seconda delle circostanze, ci potremo avvalere della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio fiscalisti, ecc.). Resta inteso che, in ogni caso, KPMG S.p.A. rimarrà l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti della Società per le prestazioni svolte da tali soggetti.

8 Corrispettivi

I corrispettivi relativi alle attività oggetto della presente lettera di incarico sono ricompresi in quelli relativi all'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio della Società come da nostra lettera di incarico del 28 aprile 2026.

Eventuali altre spese da sostenere per Vostro conto nel corso dell'incarico relative, per esempio a consulenze esterne, non prevedibili a oggi e pertanto non incluse nella presente lettera di incarico, saranno prontamente e preventivamente discusse con Voi non appena dovesse sorgere tale necessità ai fini del completamento del nostro incarico.

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono basati sulle nostre aliquote orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, a iniziare dal 1° luglio 2027, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale del team di lavoro assegnato all'incarico rispetto a quanto stimato nella presente lettera, esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari indicati nel presente paragrafo che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, il singolo esercizio o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera.

A titolo esemplificativo, le circostanze sopra indicate potranno consistere nell'approfondimento o lo svolgimento di ulteriori attività di verifica rispetto a quelle previste, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Società, l'adesione al consolidato fiscale di gruppo, cambiamenti normativi, nuovi orientamenti professionali.

Allo stesso modo, anche la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria secondo quanto concordato nonché l'indisponibilità o la ritardata disponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire informazioni potranno rappresentare circostanze per le quali potrà essere richiesta una integrazione dei corrispettivi originari.

Se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

9 Limitazioni della responsabilità

Ferma restando la nostra responsabilità nei confronti delle autorità fiscali per effetto di specifiche norme di legge in materia, portiamo a Vostra conoscenza che, stante la finalità dell'incarico, la nostra responsabilità nei Vostri confronti è limitata esclusivamente ai casi di mancata o tardiva sottoscrizione



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

dei Modelli per cause a noi imputabili a titolo di dolo o colpa grave, restando espressamente esclusa ogni altra nostra responsabilità al riguardo.

Resta in ogni caso inteso che, stante la finalità dell'incarico, la nostra società (ivi inclusi i nostri soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti) non sarà in alcun modo responsabile con riguardo a qualsivoglia utilizzo o affidamento fosse fatto da parte Vostra o di terzi sulle sottoscrizioni non conformi agli scopi cui le stesse sono dirette, né in caso di accertamenti da parte delle autorità fiscali.

La Società si impegna a manlevare la nostra società, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, così come i relativi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti coinvolti nell'incarico, e a tenerli indenni da ogni onere, perdita, danno, costo, spesa (incluse eventuali spese legali) che gli stessi dovessero subire e da ogni azione o procedimento che dovesse essere avviato nei loro confronti in conseguenza del, o comunque in relazione al, presente incarico per pretese o richieste avanzate da parte di terzi (ivi incluse quelle di Vostri organi sociali o derivanti da un utilizzo delle sottoscrizioni non conformi agli scopi espressamente individuati nella presente lettera di incarico) nei cui confronti KPMG S.p.A. non assume alcun obbligo o responsabilità.

10 Legislazione applicabile e foro competente

L'incarico è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso o comunque che sia da questo originata, sarà competente il Foro di Milano.

11 Altre clausole contrattuali

Con riferimento alla riservatezza, alle carte di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle comunicazioni in formato elettronico, alla protezione dei dati personali e alle cause di risoluzione anticipata si rimanda all'Allegato 2.

12 Intero accordo

La presente lettera di incarico, comprensiva degli Allegati che ne formano parte integrante e come in precedenza indicati, costituisce l'intero accordo esistente tra noi in relazione alle prestazioni dalla stessa contemplate, comprende i termini e le condizioni in base ai quali verrà svolto l'incarico prospettatoci e sostituisce ogni eventuale diverso accordo, intesa, dichiarazione o rappresentazione precedente. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno valide solo se fatte per iscritto e sottoscritte da un rappresentante autorizzato di entrambe le parti.

• • •



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

Allegiamo una copia della presente lettera di incarico e dei relativi Allegati che dovrete restituirci firmati per accettazione ove indicato.

Vi ringraziamo dell'opportunità offertaci di presentarVi questa lettera di incarico e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.

Andrea Balestri
Socio

ab/po/gb



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

Indice Allegati

- | | |
|-------------------|---|
| Allegato 1 | Elenco delle attività di verifica al fine di pervenire alla sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770 |
| Allegato 2 | Altre clausole contrattuali |
| | 2.1 Riservatezza |
| | 2.2 Carte di lavoro |
| | 2.3 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
| | 2.4 Comunicazioni in formato elettronico - Connessione al sistema informativo e alla rete IT della Società e strumenti di condivisione ed elaborazione delle informazioni |
| | 2.5 Protezione dei dati personali |
| | 2.6 Cause di risoluzione anticipata |



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

Allegato 1

Elenco delle attività di verifica al fine di pervenire alla sottoscrizione del Modello Redditi e del Modello IRAP

- 1 Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel Modello Redditi e nel Modello IRAP.
- 2 Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.
- 3 Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

Elenco delle attività di verifica al fine di pervenire alla sottoscrizione del Modello 770

- 1 Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel Modello 770.
- 2 Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal Modello 770 con quanto risulta in contabilità.
- 3 Ottenimento di specifica lettera di attestazione.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

Allegato 2

Altre clausole contrattuali

2.1 Riservatezza

Le informazioni, la documentazione e i dati da noi raccolti durante lo svolgimento dell'incarico saranno considerati strettamente riservati e confidenziali, in quanto coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale di cui all'art. 9-bis del Decreto.

I soci e il personale professionale della nostra società e delle altre entità del Network KPMG sottoscrivono annualmente una conferma degli impegni di riservatezza e di rispetto delle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti nello svolgimento della loro attività.

Siamo inoltre consapevoli del fatto che, nel corso dell'espletamento dell'incarico, potreste fornirci informazioni privilegiate, così come definite dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/14; ove ciò dovesse avvenire le stesse saranno trattate in accordo con il Regolamento (UE) n. 596/14 e con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/16.

2.2 Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia in formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi (anche mediante utilizzo di piattaforme di collaborazione o accesso al sistema informativo-contabile della Società stessa), a supporto dell'attività di verifica oggetto del presente incarico, sono di proprietà di KPMG S.p.A. e saranno coperte dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale di cui al precedente paragrafo 2.1.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro, anche dopo la cessazione dell'incarico, da parte Vostra o di soggetti terzi, dovrà tener conto di tale vincolo e verrà valutata anche alla luce di quanto previsto dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di *risk management* del Network KPMG.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, nonché i beni e le attrezzature in dotazione al team di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali assegnati al team di lavoro per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Società siano dotati di appropriate misure di sicurezza.

2.3 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che l'attività dei componenti del team di lavoro si svolgerà in tutto o in parte presso i locali della Società, sarà Vostro obbligo fornire al team di lavoro tutte le informazioni necessarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società, pertanto, si impegna a fornire ai componenti del team di lavoro, anche tramite il socio responsabile dell'incarico, tutte le informazioni relative ai rischi presenti in azienda, alle procedure di emergenza in essere e alle misure di sicurezza da adottare in azienda. Ove i rischi di cui sopra richiedessero l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuali, essi saranno forniti al team di lavoro dalla Società ovvero, previo accordo scritto tra le parti, saranno acquistati da KPMG S.p.A..

I costi sostenuti da KPMG S.p.A. per l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali indicati dalla Società e quelli relativi all'eventuale addestramento del personale, in quanto "costi per la sicurezza",



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770
28 aprile 2026

saranno integralmente a carico della Società e saranno computati alla voce “spese” e aggiunti ai corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico.

In considerazione della natura professionale dell’attività prestata da KPMG S.p.A. (“servizi di natura intellettuale”), ragionevolmente può ritenersi che lo svolgimento dell’incarico non comporterà nuovi rischi presso le strutture della Società. In ogni caso, KPMG S.p.A. rimane a disposizione per effettuare con la Società la valutazione che a quest’ultima compete ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi da interferenze).

Resta inteso che, laddove la Società dovesse ritenere sussistenti rischi da interferenze, le attività che comportano dette interferenze potranno avere inizio solo a seguito dell’elaborazione di un unico documento di valutazione delle stesse (DUVRI) in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato alla lettera di incarico e ne formerà parte integrante.

2.4 Comunicazioni in formato elettronico - Connessione al sistema informativo e alla rete IT della Società e strumenti di condivisione ed elaborazione delle informazioni

Durante lo svolgimento dell’incarico KPMG S.p.A. potrà scambiare con la Società informazioni e/o dati in formato elettronico (nel seguito “informazioni”) e procedere alla loro elaborazione, secondo le modalità illustrate qui di seguito.

La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce l’assoluta riservatezza e l’assenza di errori in quanto tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, recapitate tardivamente o in modo incompleto, o in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

La trasmissione, la condivisione così come l’elaborazione delle informazioni potrebbero avvenire anche per mezzo di strumenti che utilizzano servizi in *cloud*, selezionati e proposti dalla Società o da KPMG S.p.A.. Tali strumenti, soggetti alla rapida evoluzione delle tecnologie disponibili, presentano un rischio intrinseco e possono rivelare nel tempo vulnerabilità inattese in termini di sicurezza informatica non note al momento della loro attivazione.

Il Network KPMG prevede che vengano applicate ragionevoli procedure di sicurezza sui propri sistemi informativi per provvedere alla salvaguardia della riservatezza e della integrità delle informazioni, che KPMG S.p.A. applica e fa in modo che vengano applicate, non potendo però in assoluto garantire l’invulnerabilità di tali sistemi da azioni di compromissione o da altri accessi non autorizzati da parte di terze parti.

La Società è consapevole e accetta i rischi connessi con la trasmissione elettronica o la condivisione di informazioni in formato elettronico esonerando KPMG S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali problemi che potessero sorgere (inclusa l’eventuale perdita di informazioni) in conseguenza degli stessi.

Resta inteso che laddove la Società desiderasse adottare specifiche soluzioni finalizzate a incrementare ulteriormente il livello di protezione della totalità o di parte delle informazioni trasmesse, o utilizzare altri strumenti informatici, KPMG S.p.A. sarà disponibile a valutare e a concordare con la Società eventuali procedure che si riterranno a tal fine necessarie.

Ai fini di acquisire informazioni per lo svolgimento dell’incarico, la Società autorizza KPMG S.p.A. e il suo personale a connettersi alla propria rete aziendale, anche da remoto, nel rispetto delle policy di sicurezza adottate dalla Società.

**CrowdFundMe S.p.A.**

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

In particolare, ai fini dello svolgimento dell'incarico, KPMG S.p.A. dovrà:

- poter utilizzare la rete locale e la connessione internet della Società per permettere al team di revisione di collegarsi alla rete di KPMG S.p.A., quale accesso remoto tramite internet, nello svolgimento delle attività inerenti all'incarico;
- poter avere accesso alla rete locale della Società da postazione remota (per esempio attraverso collegamento VPN).

Lo scambio di informazioni in formato elettronico tra KPMG S.p.A. e la Società potrà aver luogo anche mediante utilizzo di piattaforme di collaborazione messe a disposizione da KPMG S.p.A. o dalla Società.

Nel caso in cui le piattaforme di collaborazione siano messe a disposizione da parte di KPMG S.p.A., quest'ultima concederà a titolo gratuito alla Società, senza alcun diritto di esclusiva, una licenza d'uso non trasferibile e revocabile in qualsiasi momento, limitata per accedere e utilizzare tali strumenti (nel seguito "soluzione tecnologica"), consentendone l'accesso e l'utilizzo da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'incarico per conto della Società, incluse le società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa, ove presenti, che optassero per l'utilizzo della soluzione tecnologica ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi di revisione ovvero ai fini dell'incarico di revisione del bilancio consolidato (nel seguito "Utenti Incaricati"). Resta inteso che per "Utenti Incaricati" si intendono i componenti degli organi sociali, i dipendenti, agenti e collaboratori della Società e delle società da questa controllate direttamente coinvolti ai fini dello svolgimento dell'incarico da parte di KPMG S.p.A., del cui operato la Società si assume ogni responsabilità, così come si assume ogni responsabilità in merito ai contenuti dei documenti che gli Utenti Incaricati condivideranno attraverso la soluzione tecnologica utilizzata. I contenuti di volta in volta condivisi attraverso la soluzione tecnologica potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'incarico a cui si riferiscono.

La Società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del Codice Civile, si impegna a fare in modo che gli Utenti Incaricati rispettino i termini e le condizioni di accesso e uso che verranno loro sottoposti, impegnandosi espressamente al loro pieno rispetto. La Società dovrà notificare con tempestività i nominativi degli Utenti Incaricati che, per qualsiasi ragione, non dovessero più essere autorizzati dalla Società a utilizzare la soluzione tecnologica per lo scambio delle informazioni e ad accedere ai suoi contenuti.

La Società si impegna a rispettare e a far rispettare agli Utenti Incaricati le regole, procedure e linee guida adottate da KPMG S.p.A. in relazione alla soluzione tecnologica messa a disposizione, incluse quelle su sicurezza, tecnologia e gestione del rischio, come comunicate da KPMG S.p.A.. La Società, qualora non concordi con procedure nuove o con modifiche apportate alle stesse, dovrà immediatamente informare KPMG S.p.A. per iscritto la quale potrà, a sua discrezione, interrompere l'utilizzo della soluzione tecnologica da parte della Società. La Società dovrà inoltre comunicare tempestivamente a KPMG S.p.A. per iscritto qualsiasi evento o azione di cui venga a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente compromettere la sicurezza della soluzione tecnologica messa a disposizione da KPMG S.p.A., quali, a titolo esemplificativo, l'accesso non autorizzato alla password di un Utente Incaricato.

In relazione all'utilizzo di soluzioni tecnologiche come le piattaforme di collaborazione, che creano spazi virtuali di lavoro condivisi, la Società deve tener presente che fattori tecnici, quali la larghezza della banda, le configurazioni di rete e le impostazioni del browser dei computer possono influire su velocità e accessibilità degli strumenti. KPMG S.p.A. non garantisce l'operatività continua, ininterrotta e priva di errori delle soluzioni che dovesse mettere a disposizione, né la loro compatibilità con i browser dei computer della Società o con altre parti del sistema informatico della stessa. La Società deve inoltre tener presente che l'accesso a tali strumenti potrebbe essere sospeso, limitato, negato o disabilitato in qualsiasi momento e che i contenuti ivi caricati potrebbero non essere recuperabili. La Società dovrà



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770
28 aprile 2026

pertanto assicurarsi che gli Utenti Incaricati mantengano copia di tutti i contenuti che vengono condivisi attraverso la soluzione tecnologica. KPMG S.p.A. non garantisce di poter recuperare o fornire alla Società alcun contenuto condiviso attraverso gli strumenti che dovesse mettere a disposizione.

KPMG S.p.A. applica ragionevoli procedure di sicurezza sui propri sistemi informativi per controllare l'assenza di virus informatici conosciuti alla data e/o di *software* malevoli (come per esempio "spyware" o "trojan") prima di inviare informazioni in formato elettronico e per prevenire azioni di compromissione o altri accessi non autorizzati da parte di terze parti a proprie soluzioni tecnologiche. Resta peraltro esclusa ogni responsabilità di KPMG S.p.A. o delle entità del Network KPMG, dei relativi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, per ogni eventuale danno che la Società dovesse subire, direttamente o indirettamente, come conseguenza della presenza di virus o di *software* malevoli nelle comunicazioni elettroniche scambiate o nei contenuti scambiati attraverso gli strumenti di collaborazione, incluso il contenuto di siti di terzi o collegamenti ipertestuali eventualmente presenti, e per non aver applicato, a sua volta, la Società medesima adeguate procedure di sicurezza.

L'invio da parte di KPMG S.p.A. in formato elettronico di qualsiasi documento che dovesse richiedere la firma autografa, a meno che lo stesso sia sottoscritto con firma digitale e abbia l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, sarà da considerare a titolo di mera anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che sarà successivamente trasmesso alla Società e che costituirà l'unico documento su cui la Società medesima potrà fare pieno affidamento.

2.5 Protezione dei dati personali

Ai fini dello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, KPMG S.p.A. potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 679/16 (*General Data Protection Regulation* - "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Società conferma che i Dati (come *infra* definiti) nella propria disponibilità sono raccolti e trasmessi a KPMG S.p.A. nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

KPMG S.p.A. tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale di cui all'art. 9-bis del Decreto. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, non è tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'incarico.

2.5.1 Categorie di Dati e di soggetti interessati

KPMG S.p.A. potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare: dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della Società (o delle società del Vostro gruppo di appartenenza) oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati stessi oggetto del trattamento.



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

2.5.2 Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da KPMG S.p.A. presso la Società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Società, quali esemplificativamente: clienti, fornitori, creditori, debitori, banche e istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori, ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

2.5.3 Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da KPMG S.p.A.:

- a) ai fini dello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, come disciplinato dalle specifiche disposizioni di legge nonché dai principi professionali di riferimento applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in esecuzione di procedure del Network KPMG riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es. verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Società.

2.5.4 Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente lettera, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché per l'assolvimento di obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Società intrattenga rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network KPMG, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da KPMG S.p.A. alla propria clientela.

2.5.5 Destinatari dei Dati

KPMG S.p.A., nell'ambito dell'attività oggetto della presente lettera, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Società, secondo il modello di *governance* adottato;



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

- enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgono attività di vigilanza sulla Società, sul gruppo di appartenenza e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- altre società ed entità appartenenti al Network KPMG, con sede in Italia o in paesi esteri, inclusi paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network KPMG (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network KPMG, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci e il personale professionale delle società aderenti al Network KPMG sono soggetti a obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
- società ed enti esterni e professionisti di fiducia di KPMG S.p.A. che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione o altro incarico conferitoci;
- altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi professionali applicabili, nonché su specifica richiesta della Società;
- altri professionisti incaricati dalla Società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Società abbia interesse (es. incarichi di *due diligence* in cui sia coinvolta la Società);
- assicuratori di KPMG S.p.A.;
- società di servizi, con sede in Italia o in paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

2.5.6 Trasferimenti dei Dati presso paesi terzi

Poiché KPMG S.p.A. opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione europea, inclusi paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR.

2.5.7 Periodo di conservazione

I Dati acquisiti e trattati in relazione all'attività oggetto della presente lettera saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai principi professionali applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale



CrowdFundMe S.p.A.

Lettera di incarico per la sottoscrizione del Modello Redditi, del Modello IRAP e del Modello 770

28 aprile 2026

necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di KPMG S.p.A. anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

2.5.8 Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

- 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
- 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2.5.9 Dati di contatto

Titolare del trattamento è KPMG S.p.A. con sede in Via Giovanni Battista Pirelli, n. 38 - 20124 Milano in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Si indica nel seguito l'indirizzo e-mail di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali ("DPO"):

IT-FM_DPO_KPMG_KPMGSpa@kpmg.it

2.6 Cause di risoluzione anticipata

Qualora l'incarico di revisione legale conferito alla nostra società venisse risolto prima della sua naturale scadenza a seguito di revoca, dimissioni o consensualmente dalle parti nei casi e con le modalità previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto e relativo regolamento attuativo, anche l'incarico oggetto della presente lettera si intenderà risolto a far data dall'avvenuta sottoscrizione dei Modelli relativi all'esercizio a cui si riferisce l'ultima relazione di revisione da noi emessa.

Allegato 2
Parere del Collegio Sindacale

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO]

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 16 D.LGS. N. 135/2016

* * *

Ai Signori Azionisti della Società CROWDFUNDME S.p.A

Capitale sociale: deliberato per Euro 1.563.720,39 e sottoscritto e

versato per Euro 72.883,22

Codice fiscale e partita IVA: 08161390961

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. 0816139096

PREMESSO

- che con deliberazione assembleare del 29/04/2024, l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2024-2026 è stato conferito alla società di revisione BDO Audit Services S.r.l., iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 130229;
- che a seguito dell'operazione straordinaria di fusione in data 11.06.2026 si è stipulato l'atto di fusione che avrà efficacia civilistica a decorrere dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile;
- che con il perfezionamento dell'operazione di fusione la Società entrerà nel perimetro di controllo di Smart Capital S.p.A. S.p.A., la quale ha affidato l'incarico di revisione legale dei propri bilanci e, del bilancio consolidato del Gruppo, alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- che il Consiglio di Amministrazione ha rappresentato al Collegio Sindacale l'opportunità di procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere con BDO Audit Services S.r.l., al fine di affidare l'incarico di revisione legale della Società al medesimo soggetto incaricato della revisione del Gruppo Smart Capital;
- tale scelta è motivata dall'esigenza di assicurare maggiore coordinamento nel processo di revisione del Gruppo, uniformità metodologica, migliore pianificazione delle attività, riduzione delle duplicazioni informative e più agevole acquisizione, da parte del revisore del Gruppo, degli elementi probativi appropriati e sufficienti a supporto del giudizio sul bilancio consolidato e, per quanto di competenza, sul bilancio d'esercizio della Società;
- il Consiglio di Amministrazione ha precisato che la proposta di risoluzione consensuale non trae origine da divergenze di opinione in merito a trattamenti contabili, criteri di valutazione, applicazione di principi contabili, procedure di revisione o esiti dell'attività di revisione svolta dal revisore uscente;

- che il Consiglio di Amministrazione ha precisato che la proposta di risoluzione consensuale non trae origine da divergenze di opinione in merito a trattamenti contabili, criteri di valutazione, applicazione di principi contabili, procedure di revisione o esiti dell'attività di revisione svolta dal revisore uscente;
- la Società e BDO Audit Services S.r.l. hanno manifestato la comune disponibilità a risolvere consensualmente l'incarico in essere, con effetto dalla data di efficacia della deliberazione assembleare di conferimento del nuovo incarico di revisione legale, in modo da garantire la continuità dell'attività di revisione;
- il Collegio Sindacale ha acquisito le osservazioni formulate dal revisore uscente BDO Audit Services S.r.l. in merito alla prospettata risoluzione consensuale dell'incarico;
- che per il giorno 8 luglio 2026 è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti affinché deliberi in merito:
 1. alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con BDO Audit Services S.r.l.;
 2. al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto), così come sostituito dall'articolo 16 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, prevede che *"1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile - omissis - l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. Omissis - l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico"*;
- che tramite il Consiglio di Amministrazione è pervenuta al Collegio Sindacale una dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico individuato in premessa;
- che tramite il Consiglio di Amministrazione è pervenuta al Collegio Sindacale la proposta economico-professionale di KPMG S.p.A., iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70623], avente ad oggetto l'assunzione dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028;
- che, in merito all'**oggetto** dell'incarico, la dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, lo svolgimento delle seguenti attività:
 1. revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di **Crowdfundme S.p.A.**, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dall'articolo 17 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135;
 2. della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs.6/09/2024 n.15

3. verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dall'articolo 17 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

CONSIDERATE

le attività di valutazione tecnico-economica svolte sulla proposta ricevuta, relative:

- (i) all'analisi delle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza;
- (ii) all'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione ed alla complessità della Società;
- (iii) all'indipendenza ed autonomia di giudizio rispetto alla Società;
- (iv) alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati;

VERIFICATO

- che la proposta in esame prevede come oggetto dell'affidando incarico, la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Crowdfundme S.p.A. per il triennio 2026 – 2028 ai sensi del decreto legislativo 39/2010;
- che l'offerta contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti per legge e che sulla base delle proposte stesse le società indicate risultano essere in possesso di tali requisiti di indipendenza;
- che i **corrispettivi** indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 - o la società KPMG S.P.A. che il corrispettivo indicato dalla Società KPMG S.p.A. nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano essere pari a 360 ore corrispondenti a € 36.000 oltre spese vive per lo svolgimento del lavoro, spese di segreteria 8% dei corrispettivi indicati, inoltre verrà addebitato un contributo di vigilanza stabilito dalle autorità competenti ove applicabile ed altre spese sostenute per conto della società che verranno addebitate a consuntivo;
- Gli importi dei corrispettivi saranno oggetto di variazione nel periodo della presente proposta di incarico nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT che la modalità di svolgimento dell'incarico illustrate nella proposta, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

- che la Società di revisione KPMG S.p.A., iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70623, disponga di una organizzazione e di capacità tecnico-professionali che meglio si adattano all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che l'affidamento dell'incarico alla KPMG S.p.A. consentirebbe apprezzabili sinergie nel processo di revisione del gruppo;
- che la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con BDO Audit Services S.r.l. risulta assistita da adeguata motivazione, connessa a ragioni organizzative e di coordinamento del processo di revisione del Gruppo, e non appare pregiudizievole per la continuità, l'efficacia e l'indipendenza dell'attività di revisione legale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VERIFICATO E RITENUTO

- il Collegio Sindacale

PROPONE

- che, sulla base delle motivazioni esposte, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028 sia affidato dall'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Società di Revisione:

KPMG SPA

Via Giovan Battista Pirelli, 38


20124 Milano MI

Il Collegio Sindacale invita altresì l'Assemblea e l'organo amministrativo a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla deliberazione di risoluzione consensuale e di conferimento del nuovo incarico, incluse le comunicazioni alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Milano, 18 giugno 2026

Per il Collegio Sindacale

Paolo Salotto – Presidente



Allegato 3
Statuto *clean*

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO]

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DOMICILIO – DURATA

Articolo 1 – Denominazione sociale

1.1. È costituita una società per azioni denominata

ENTERA S.P.A.

(la “Società”).

Articolo 2 – Oggetto sociale

2.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- fornitura di servizi di crowdfunding per le imprese, giusta autorizzazione *ex art. 4-sexies* .1, co.3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) rilasciata dalla Consob nel quadro del Regolamento (UE) 2020/1503;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale e commerciale tramite anche analisi di mercato e lo studio di idee per lo sviluppo aziendale; sviluppo di piani aziendali tramite attività di supporto alle aziende in particolare modo quelle che abbiano da poco iniziato l'attività;
- ideazione e sviluppo di siti internet, sviluppo e vendita e distribuzione di prodotti informatici in genere ed in particolare per il mondo degli affari con ideazione di piattaforme web;
- organizzazione di eventi esplicativi, di convegni, seminari, tavole rotonde;
- servizi di consulenza nel mondo della comunicazione in genere e della comunicazione web nonché nel campo dell'informazione il tutto in proprio e per conto di terzi;
- vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito web ovvero sui propri siti web.

2.2. La Società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali che siano ritenute utili o necessarie dall'Organo Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'Estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

2.3. Tutte le attività previste quale oggetto della Società verranno esercitate nei limiti previsti dalla e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore.

2.4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 3 – Sede legale

3.1. La Società ha sede legale nel comune di Monza.

- 3.2. L'organo amministrativo ha il diritto di trasferire la sede legale, purché nell'ambito del territorio italiano.
- 3.3. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4 – Domicilio

- 4.1. Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono quelli risultanti dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 5 – Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (*trentuno*) dicembre 2070 (*duemilasettanta*).
- 5.2. La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

TITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 6 – Definizioni

- 6.1. In aggiunta a ogni altra definizione contenuta nel presente Statuto, i termini e le espressioni qui elencati avranno il significato a ciascuno di essi di seguito attribuito:
- (a) “**Assemblea**” indica l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, della Società;
 - (b) “**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana s.p.a., società che gestisce e vigila sul corretto funzionamento del mercato finanziario italiano;
 - (c) “**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società;
 - (d) “**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società;
 - (e) “**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, organo di controllo del mercato finanziario italiano;
 - (f) “**Controllo**” ha il significato a esso attribuito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile. I termini “**Controllare**”, “**Controllato**”, “**Controllante**” e simili dovranno essere interpretati in conformità;
 - (g) “**EGM**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;
 - (h) “**Operazioni con Parti Correlate**” indica le operazioni definite come tali dall'articolo 3, lett. a), del Regolamento OPC;
 - (i) “**Partecipazione Rilevante**” indica una partecipazione al capitale sociale della Società – come definita nella Disciplina sulla Trasparenza (come definita nel Regolamento Emittenti EGM) – pari o superiore alle soglie di rilevanza individuate nella Disciplina sulla Trasparenza;

- (j) “**Regolamento Emittenti Consob**” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;
- (k) “**Regolamento Emittenti EGM**” indica il Regolamento Euronext Growth Milan degli Emittenti pubblicato da Borsa Italiana s.p.a. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato;
- (l) “**Regolamento OPC**” indica il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato;
- (m) “**Soci Collegati**” indica i soci che siano tra loro legati da rapporti di Controllo o soggetti a comune Controllo e i soci che aderiscano a uno stesso patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del TUF;
- (n) “**Strumenti Convertibili**” indica le obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e gli altri strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, che conferiscano al relativo portatore il diritto di ricevere o sottoscrivere, in sede di conversione o ad altro titolo, azioni ordinarie della Società;
- (o) “**TUF**” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – LIBRO SOCI – RECESSO

Articolo 7 – Capitale Sociale

- 7.1. Il capitale sociale della Società è pari a Euro 243.000,27 (duecentoquarantatremila virgola ventisette), suddiviso in azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ai sensi del successivo Articolo 8.
- 7.2. L’aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall’Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
- 7.3. La Società ha la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
- 7.4. Il capitale sociale può essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e/o di crediti, con emissione di nuove azioni fornite di diritti patrimoniali e/o amministrativi anche diversi rispetto alle azioni ordinarie, nei limiti di legge. Le azioni di nuova emissione possono essere attribuite ai Soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
- 7.5. La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, Strumenti Convertibili, *warrants* e altri strumenti finanziari, con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente Statuto. La competenza per l’emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 2420-ter del Codice Civile.
- 7.6. Nel caso in cui la Società abbia emesso Strumenti Convertibili, i titolari di tali Strumenti Convertibili avranno il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, in concorso con i soci, ai sensi dell’articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, sulla base del rapporto di cambio.

- 7.7. Le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.6 trovano applicazione anche in caso di futura emissione di Strumenti Convertibili.
- 7.8. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.
- 7.9. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà, per l'Assemblea di (i) escludere il diritto di opzione nella misura massima del 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile ovvero di (ii) escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma, del Codice Civile.

Articolo 8 – Azioni

- 8.1. Il capitale sociale è suddiviso in n. n. 5.714.795 (cinquemilionisettescentoquattordicimilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie.
- 8.2. Tutte le azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. Le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 8.3. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF; pertanto, esse si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli articoli 83-*quater*, 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF. Inoltre, le azioni attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto a n. 1 (*uno*) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Articolo 9 – Libro soci

- 9.1. La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.
- 9.2. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle applicabili norme di legge e regolamento, i dati identificativi dei soci che detengono azioni in misura superiore alla soglia di cui all'articolo 83-*duodecies* del TUF.

Articolo 10 – Diritto di recesso

- 10.1. I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto, secondo le modalità indicate dalle normative vigenti. Non spetta tuttavia il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI RILEVANTI – OPA ENDOSOCIETARIA – REVOCA DELLA QUOTAZIONE

Articolo 11 – Partecipazioni rilevanti

- 11.1. Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM fino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, trova applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibile la "Disciplina sulla Trasparenza" in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti.
- 11.2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, i soci che raggiungono o superano, in aumento o in diminuzione, le soglie di Partecipazione Rilevante sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
- 11.3. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" relativa alle Partecipazioni Rilevanti deve essere effettuata senza indugio nei termini di legge e di regolamento di volta in volta applicabili.
- 11.4. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM.
- 11.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa viene sospeso e le deliberazioni assembleari adottate con il loro consenso determinante sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 11.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione vengono computate al fine della costituzione dell'Assemblea, ma non al fine del calcolo della maggioranza prevista per l'adozione delle deliberazioni ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 18.
- 11.7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 12 – OPA endosocietaria

- 12.1. Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**").
- 12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o dei soci, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) (salva la disposizione di cui al comma 3-*quater*) e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica

totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

- 12.4. La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze nel caso di cambio di controllo di cui all'art. 24 del regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come aggiornato da ultimo con la delibera 20264 del 17 gennaio 2018 nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.

Articolo 13 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni

- 13.1. Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione alla negoziazione sull'EGM delle proprie azioni, la Società stessa dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (*venti*) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno il 90% (*novanta per cento*) dei titolari di azioni partecipanti a detta riunione assembleare. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni sull'EGM delle proprie azioni, così come a qualsiasi decisione che comporta la modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

- 14.1. L'Assemblea delibera, in sede ordinaria o in sede straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2. L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 14.3. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, l'Assemblea ordinaria è, altresì, competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, le seguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione:
- (a) acquisizioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "reverse take-over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e
 - (c) richiesta di revoca delle azioni dalle negoziazioni, secondo quanto previsto al precedente Articolo 13.

Articolo 15 – Convocazione

- 15.1. L'Assemblea si riunisce anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

- 15.2. Ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del Codice Civile, le riunioni dell'Assemblea e l'intervento nella stessa possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di legge e di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 15.3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale, a norma di legge.
- 15.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (*centottanta*) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 15.5. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato almeno 15 (*quindici*) giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "*IlSole24 Ore*" / "*Milano-Finanza*" / "*Italia Oggi*" / "*Corriere della Sera*", anche per estratto contenente tutti gli elementi richiesti per legge, nonché sul sito *internet* della Società. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza, nonché i dettagli del collegamento in caso di utilizzo di mezzi di telecomunicazione, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
- 15.6. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
- 15.7. I soci che rappresentano almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (*cinque*) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 15.8. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi

durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16 – Legittimazione all'intervento e al voto – Deleghe di voto

- 16.1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i titolari di azioni è disciplinata secondo quanto previsto dal presente Statuto nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 16.2. I soci aventi diritto a intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, anche non socio, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. La relativa documentazione è conservata agli atti della Società secondo quanto previsto dalla legge.
- 16.3. La Società può designare, per ciascuna Assemblea e con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto avente il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 16.4. Ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega di voto al rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, cui potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. In tal caso, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 16.5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 16.4, e/o ove previsto e/o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il Notaio.

Articolo 17 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

- 17.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, se più d'uno, dal vice-presidente più anziano oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.
- 17.2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, o da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto dal Notaio.

- 17.3. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.
- 17.4. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 17.5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - (d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 18 – Assemblee ordinarie e straordinarie - Quorum costitutivi e deliberativi

- 18.1. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, che nelle successive, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
- 18.2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'articolo 2351, secondo comma, del Codice Civile potranno, in ogni caso, essere adottate soltanto con il voto favorevole di più di un terzo dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (*due*) a un massimo di 9 (*nove*) amministratori, stabilito dall'Assemblea ordinaria con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.
- 19.2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e dalla relativa normativa di attuazione e di qualunque altro requisito richiesto dalla legge applicabile. Inoltre, almeno 1 (*uno*) degli

amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dalla carica, ad eccezione della perdita del requisito di indipendenza, quando almeno 1 (*uno*) degli altri amministratori ne sia in possesso.

- 19.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato nella deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (*tre*) esercizi, e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del Codice Civile. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 19.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 20 – Nomina degli amministratori

- 20.1. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura di seguito indicata.
- 20.2. Il diritto di presentare liste di candidati amministratori spetta ai soci titolari di Azioni che detengano, individualmente o congiuntamente con altri soci titolari di Azioni, tante Azioni che rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano, a seconda dei casi, iscritte a libro soci o registrate a favore di ciascun socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.
- 20.3. Ciascun socio e i Soci Collegati potranno presentare, anche per interposta persona o fiduciaria, una sola lista di candidati amministratori. In caso di violazione di quanto disposto dal presente paragrafo, le azioni detenute dai soci e dai Soci Collegati che abbiano presentato più liste non saranno computate ai fini del calcolo del requisito di partecipazione previsto per la presentazione delle relative liste dal precedente paragrafo 20.2.
- 20.4. Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero degli amministratori da eleggere, di cui almeno 1 (*uno*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF. Ciascun candidato dovrà essere abbinato a un numero progressivo e potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.5. Le liste, sottoscritte dai soci che le presentino, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 7 (*sette*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione mediante invio per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

- 20.6. Unitamente a ciascuna lista, che dovrà contenere le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista stessa e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto, dovranno essere inviate e depositate, con le modalità e nel termine di cui al precedente paragrafo, (i) la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni dei soci che presentano la lista (o altro titolo idoneo, tempo per tempo), (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati amministratori accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato amministratore.
- 20.7. Le liste non presentate in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi da 20.2 a 20.6 saranno considerate come non validamente presentate e non potranno essere sottoposte al voto dei soci.
- 20.8. La Società, almeno 5 (*cinque*) giorni prima di quello previsto per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 20.6.
- 20.9. In sede di Assemblea, ogni socio, indipendentemente dalla categoria di azioni possedute e dal numero di voti disponibili, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, potrà votare a favore di una sola lista. I voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 20.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- (i) dalla lista che ottenga il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza CdA**") saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
 - (ii) dalla lista che ottenga il secondo maggior numero dei voti espressi e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza CdA (la "**Lista di Minoranza CdA**") sarà tratto l'ultimo amministratore da eleggere, in persona del candidato indicato col primo numero nella medesima Lista di Minoranza CdA.

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione degli amministratori, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza CdA non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza CdA saranno tratti tutti i candidati ivi elencati secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza CdA, ai sensi del precedente punto (ii), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante delibera

dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;

- (d) qualora, tra gli amministratori eletti con le modalità sopra indicate, non vi sia almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza CdA sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa Lista di Maggioranza CdA ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della Lista di Minoranza CdA o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma, del TUF. Qualora l'applicazione di detta procedura non assicuri tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
- (e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista dal precedente paragrafo 18.1 per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;
- (f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.

20.11. Ai sensi del presente Statuto, assumerà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza CdA ovvero, nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 20.10(e), il candidato indicato al primo posto nella stessa. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, il presidente del Consiglio di Amministrazione sarà eletto dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1, ovvero, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Articolo 21 – Sostituzione degli amministratori

- 21.1. Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione in conformità alle disposizioni che seguono.
- 21.2. Qualora, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione continui a essere costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvedono a sostituire gli amministratori cessati mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sia mantenuta la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno 1 (*uno*) amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM, e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente

Statuto. Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. Resta inteso che gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.

- 21.3. Qualora, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica (ovvero il Collegio Sindacale, in loro mancanza) dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione ai sensi di legge degli amministratori cessati. L'Assemblea ordinaria provvederà alla nomina degli amministratori mancanti mediante deliberazione da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1. Resta inteso che gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.
- 21.4. Qualora cessino tutti gli amministratori in carica, il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori ai sensi di legge. L'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi amministratori sulla base di liste presentate dai soci ai sensi del precedente Articolo 20. Nelle more della nomina dei nuovi amministratori, il Collegio Sindacale potrà compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 22.1. Al presidente del Consiglio di Amministrazione competono le attribuzioni previste dall'articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e dal presente Statuto.
- 22.2. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, eleggere anche uno o più vice-presidenti, cui spettino le attribuzioni del presidente in caso di assenza o impedimento, e nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo, purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica o dal Collegio Sindacale.
- 23.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente o, se assente o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età mediante avviso inviato almeno 3 (*tre*) giorni prima, ovvero, nei casi d'urgenza, almeno 1 (*uno*) giorno prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. L'avviso dovrà essere inviato dal presidente a tutti gli altri amministratori e al Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in tal caso, nell'avviso di convocazione potrà omettersi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione) della riunione e/o, nel caso di cui la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, dei dettagli del collegamento all'adunanza nel caso in cui la stessa si tenga mediante mezzi di telecomunicazione.

- 23.3. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intenderà regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e dei sindaci effettivi e nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate, a condizione che gli stessi siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi del precedente paragrafo 23.2.
- 23.4. Ai sensi dell'articolo 2368, primo comma, del Codice Civile, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario, e a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 23.5. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.
- 23.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, o, se più d'uno, dal vice-presidente più anziano oppure, in mancanza, dall'amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.
- 23.7. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.
- 23.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 24 – Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

- 24.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, a eccezione soltanto di quelli che ai sensi di legge, regolamento o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Articolo 25 – Amministratore Delegato

- 25.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 24, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti,

determinandone le mansioni, i poteri e la relativa remunerazione. Può inoltre costituire al proprio interno comitati esecutivi o altri comitati aventi funzioni propositive/consultive.

- 25.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale circa il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate e partecipate.
- 25.3. Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i comitati esecutivi, i comitati consultivi e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono nominare, fra i dipendenti della Società, direttori generali e institori, nonché, anche tra terzi esterni alla Società, procuratori *ad negotia* o speciali, determinandone mansioni, poteri e remunerazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 25.4. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio di Amministrazione, determinandone mansioni, poteri e remunerazione nel rispetto delle limitazioni di legge.

Articolo 26 – Rappresentanza Sociale

- 26.1. La rappresentanza della Società è attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, e agli amministratori eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 25.1, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.
- 26.2. La rappresentanza della Società spetta inoltre agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti e al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti con all'atto di nomina.

Articolo 27 – Compenso degli amministratori

- 27.1. L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, tale compenso dovrà essere determinato in misura eguale per tutti gli amministratori.
- 27.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ferma restando la facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche. Tale compenso aggiuntivo può essere formato da una parte fissa e una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società Controllate, anche di futura emissione, sulla base di piani di incentivazione o *stock options plans* o *stock granting plans* approvati dall'Assemblea in conformità alle applicabili previsioni di legge e regolamento.
- 27.3. L'Assemblea può, inoltre, riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in un'apposita voce dello stato patrimoniale, calcolata in misura fissa o proporzionale ai risultati di esercizio.
- 27.4. Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 28 – Operazioni con Parti Correlate

- 28.1. A seguito dell'ammissione delle azioni alle negoziazioni sull'EGM, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento OPC, in quanto richiamata dal Regolamento Emittenti EGM.
- 28.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.
- 28.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 28.4. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 28.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29 – Composizione del Collegio Sindacale

- 29.1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (*tre*) sindaci effettivi, tra cui il presidente, e 2 (*due*) sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea in conformità alle previsioni del successivo Articolo 30.

- 29.2. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti durano in carica per 3 (*tre*) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. I sindaci sono rieleggibili.
- 29.3. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, quarto comma, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dei sindaci dalla carica. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.
- 29.4. Al momento della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai sindaci.

Articolo 30 – Nomina dei sindaci

- 30.1. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura indicata di seguito.
- 30.2. Il diritto di presentare liste di candidati sindaci spetta ai soci che siano legittimati alla presentazione di liste di candidati amministratori, ai sensi dei precedenti paragrafi 20.2 e 20.3.
- 30.3. Le liste dovranno essere suddivise in due sezioni – una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente – ed essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero dei sindaci da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo. I candidati sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 29.3. Inoltre, il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (*tre*) anni.
- 30.4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati sindaci trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui ai precedenti paragrafi da 20.4 a 20.8, restando inteso che unitamente a ciascuna lista dovrà essere inviato e depositato anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperto da ciascun candidato presso altre società.
- 30.5. I soci potranno votare per le liste di candidati sindaci in conformità alle previsioni del precedente paragrafo 20.9.
- 30.6. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la “**Lista di Maggioranza Collegio Sindacale**”) saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della Lista di Maggioranza Collegio Sindacale, due dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti da eleggere;
 - (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Minoranza Collegio Sindacale**”)

saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione dei sindaci, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
 - (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
 - (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza Collegio Sindacale e/o la Lista di Minoranza Collegio Sindacale non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei sindaci effettivi e supplenti che devono essere eletti da ciascuna delle due liste, la nomina dei restanti sindaci avverrà mediante delibera dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;
 - (d) qualora i candidati sindaci, eletti con le modalità sopra indicate, non siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 29.3, i candidati che non siano in possesso di tali requisiti saranno sostituiti, secondo l'ordine progressivo, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della stessa lista ovvero, in difetto, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della Lista di Minoranza Collegio Sindacale o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Collegio Sindacale risulti composto da sindaci in possesso dei requisiti previsti. Qualora detta procedura non assicuri tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
 - (e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Collegio Sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista al precedente paragrafo 18.1, per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;
 - (f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.
- 30.7. Ai sensi del presente Statuto, assumerà la carica di presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza del Collegio Sindacale ovvero, nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 30.6(e), il sindaco effettivo indicato al primo posto nella stessa. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato in persona di uno dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea ordinaria, con deliberazione approvata con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1.
- 30.8. In caso di cessazione, si procede alla sostituzione dei sindaci effettivi o supplenti e/o del presidente cessati ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, restando inteso che i sindaci

necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1.

Articolo 31 – Funzioni e riunioni del Collegio Sindacale

- 31.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 31.2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (*novanta*) giorni su iniziativa del presidente o di uno degli altri sindaci effettivi.
- 31.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al paragrafo 23.4 del presente Statuto.
- 31.4. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 32 – Revisione legale dei conti

- 32.1. La revisione legale dei conti della Società è affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.
- 32.2. L'incarico di revisore legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea ordinaria, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico, con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.
- 32.3. L'incarico di revisore legale dei conti ha durata di 3 (*tre*) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Articolo 33 – Bilanci

- 33.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno.
- 33.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, oltre agli ulteriori documenti contabili previsti dalle previsioni di legge o regolamento tempo per tempo applicabili, entro i termini e nell'osservanza della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

Articolo 34 – Destinazione degli utili

- 34.1. I soci hanno diritto, proporzionalmente alle azioni possedute, a una frazione degli utili netti annuali distribuiti in base alla delibera dell'Assemblea e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
- 34.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (*cinque per cento*) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto

il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo ovvero accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

- 34.3. Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-*bis* del Codice Civile.
- 34.4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria a seconda dei casi, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili, in denaro o in natura, purché sia in tal caso assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
- 34.5. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi.
- 34.6. I dividendi e le altre distribuzioni non riscossi si prescrivono a favore della Società, secondo le norme di legge.

TITOLO IX

SCIoglimento – RINVIO

Articolo 35 – Scioglimento

- 35.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 35.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi, in conformità all'articolo 2487 del Codice Civile.

Articolo 36 – Norme di rinvio

- 36.1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le pertinenti norme di legge e di regolamento, ivi incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti EGM nella sua versione tempo per tempo vigente.

Allegato 4
Statuto *compare*

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO]

~~STATUTO~~ STATUTO~~Articolo 1)~~TITOLO IDENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DOMICILIO – DURATA~~E/~~Articolo 1 – Denominazione sociale

1.1. È costituita una società per azioni ~~con la denominazione: "Crowdfundme~~
~~s~~denominata

ENTERA S.P.A.~~Articolo 2) Sede e domicilio~~~~La società ha sede nel Comune di Milano.~~~~L'organo amministrativo potrà istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie comunque denominate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi nei modi stabiliti dalla legge.~~~~Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.~~~~Articolo 3)~~(la "Società").Articolo 2 – Oggetto sociale2.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- ~~—~~ fornitura di servizi di crowdfunding per le imprese, giusta autorizzazione *ex art. 4-sexies .1, co.3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) rilasciata dalla Consob nel quadro del Regolamento (UE) 2020/1503;*
- ~~—~~ consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale e commerciale tramite anche analisi di mercato e lo studio di idee per lo sviluppo aziendale; sviluppo di piani aziendali tramite attività di supporto alle aziende in particolare modo quelle che abbiano da poco iniziato l'attività;
- ~~—~~ ideazione e sviluppo di siti internet, sviluppo e vendita e distribuzione di prodotti informatici in genere ed in particolare per il mondo degli affari con ideazione di piattaforme web;
- ~~—~~ organizzazione di eventi esplicativi, di convegni, seminari, tavole rotonde;
- ~~—~~ servizi di consulenza nel mondo della comunicazione in genere e della comunicazione web nonché nel campo dell'informazione il tutto in proprio e per conto di terzi;
- ~~—~~ vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito web ovvero sui propri siti web.

2.2. La ~~società~~Società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- ~~—~~ compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali che siano ritenute utili o necessarie dall'Organo Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- ~~—~~ assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'Estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

2.3. Tutte le attività previste quale oggetto della ~~società~~Società verranno esercitate nei limiti previsti dalla e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore.

2.4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla ~~società~~Società.

~~Articolo 4)~~

Articolo 3 – Sede legale

3.1. La Società ha sede legale nel comune di Monza.

3.2. L'organo amministrativo ha il diritto di trasferire la sede legale, purché nell'ambito del territorio italiano.

3.3. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4 – Domicilio

4.1. Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono quelli risultanti dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 5 – Durata

5.1. La durata della ~~società~~Società è ~~fissata~~stabilita fino al 31 (~~trentuno~~) dicembre ~~2050~~ ~~e potrà~~2070 (duemilasettanta).

5.2. La Società può essere ~~prorogata una o più volte e~~ anticipatamente sciolta o prorogata, con deliberazione dell'~~assemblea dei soci~~Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

~~Articolo 5)~~

TITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 6 – Definizioni

6.1. In aggiunta a ogni altra definizione contenuta nel presente Statuto, i termini e le espressioni qui elencati avranno il significato a ciascuno di essi di seguito attribuito:

- (a) “Assemblea” indica l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, della Società;
- (b) “Borsa Italiana” indica Borsa Italiana s.p.a., società che gestisce e vigila sul corretto funzionamento del mercato finanziario italiano;
- (c) “Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società;
- (d) “Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società;
- (e) “Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, organo di controllo del mercato finanziario italiano;
- (f) “Controllo” ha il significato a esso attribuito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile. I termini “Controllare”, “Controllato”, “Controllante” e simili dovranno essere interpretati in conformità;
- (g) “EGM” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;

- (h) “Operazioni con Parti Correlate” indica le operazioni definite come tali dall’articolo 3, lett. a), del Regolamento OPC;
- (i) “Partecipazione Rilevante” indica una partecipazione al capitale sociale della Società – come definita nella Disciplina sulla Trasparenza (come definita nel Regolamento Emittenti EGM) – pari o superiore alle soglie di rilevanza individuate nella Disciplina sulla Trasparenza;
- (j) “Regolamento Emittenti Consob” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato;
- (k) “Regolamento Emittenti EGM” indica il Regolamento Euronext Growth Milan degli Emittenti pubblicato da Borsa Italiana s.p.a. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato;
- (l) “Regolamento OPC” indica il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato;
- (m) “Soci Collegati” indica i soci che siano tra loro legati da rapporti di Controllo o soggetti a comune Controllo e i soci che aderiscano a uno stesso patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del TUF;
- (n) “Strumenti Convertibili” indica le obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e gli altri strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, che conferiscano al relativo portatore il diritto di ricevere o sottoscrivere, in sede di conversione o ad altro titolo, azioni ordinarie della Società;
- (o) “TUF” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

TITOLO III

CAPITALE ~~sociale~~ SOCIALE – AZIONI – LIBRO SOCI – RECESSO

Articolo 7 – Capitale Sociale

7.1. Il capitale sociale della Società è ~~di pari a~~ Euro 243.000,27 (duecentoquarantatremila virgola ventisette) ~~diviso, suddiviso~~ in ~~n. 5.714.795 (cinquemilioni settecentoquattordicimilasettecentonovantacinque)~~ ~~azioni ordinarie, senza indicazione del~~ valore nominale ~~espresso. Ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi del successivo~~ Articolo 8.

~~In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione,~~

7.2. L’aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall’Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

7.3. La Società ha la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

7.4. Il capitale sociale può essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e/o di crediti, con emissione di nuove azioni fornite di diritti patrimoniali e/o amministrativi anche diversi rispetto alle azioni ordinarie, nei limiti di legge. Le azioni di nuova emissione possono essere attribuite ai Soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.5. La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, Strumenti Convertibili, warrants e altri strumenti finanziari, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente Statuto. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter del Codice Civile.

7.6. Nel caso in cui la Società abbia emesso Strumenti Convertibili, i titolari di tali Strumenti Convertibili avranno il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, in concorso con i soci, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, sulla base del rapporto di cambio.

7.7. Le previsioni di cui al precedente paragrafo 7.6 trovano applicazione anche in caso di futura emissione di Strumenti Convertibili.

7.8. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

7.9. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà, per l'Assemblea di (i) escludere il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. articolo 2441, quarto comma-4, secondo periodo, eod. civ..

~~La Società non emette i titoli rappresentanti le azioni; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso fatta salva la previsione di cui al successivo comma qualora ne sussistano i presupposti del Codice Civile ovvero di (ii) escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma, del Codice Civile.~~

~~Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan"), le azioni sono sottoposte~~

Articolo 8 – Azioni

8.1. Il capitale sociale è suddiviso in n. n. 5.714.795 (cinquemilionisettecentoquattordicimilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie.

8.2. Tutte le azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. Le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

8.3. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili e ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF; pertanto, esse si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli articoli 83-*quater*, 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF. Inoltre, le azioni attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto a n. 1 (*uno*) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

~~Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci~~

~~I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi e infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.~~

~~Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni
Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.
Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione.~~

~~Articolo 8)~~

Articolo 9 – Libro soci

9.1. La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

9.2. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle applicabili norme di legge e regolamento, i dati identificativi dei soci che detengono azioni in misura superiore alla soglia di cui all'articolo 83-duodecies del TUF.

Articolo 10 – Diritto di recesso

10.1. I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto, secondo le modalità indicate dalle normative vigenti. Non spetta tuttavia il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI RILEVANTI – OPA ENDOSOCIETARIA – REVOCA DELLA QUOTAZIONE

Articolo 11 – Partecipazioni rilevanti

11.1. Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni ~~su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società~~sull'EGM fino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, trova applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibile la "Disciplina sulla Trasparenza" in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti.

11.2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, i soci che raggiungono o superano, in aumento o in diminuzione, le soglie di Partecipazione Rilevante sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

11.3. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" ~~dovrà~~ relativa alle Partecipazioni Rilevanti dove essere effettuata, ~~con raccomandata con ricevuta di~~

~~ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio nei termini di legge e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione~~ di regolamento di volta in volta applicabili.

- 11.4. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l'l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti ~~Euronext Growth Milan~~ EGM.
- 11.5. ~~La mancata~~ Nel caso in cui venga omessa la comunicazione ~~all'organo amministrativo di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del~~ di cui al presente articolo, il diritto di voto ~~sulle~~ inerente alle azioni ~~e~~ agli strumenti finanziari per ~~le~~ quali la comunicazione è stata omessa ~~la~~ viene sospeso e le deliberazioni assembleari adottate con il loro consenso determinante sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 11.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione vengono computate al fine della costituzione dell'Assemblea, ma non al fine del calcolo della maggioranza prevista per l'adozione delle deliberazioni ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 18.
- 11.7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

~~Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di~~ ~~Scambio~~

~~A partire dal momento~~

Articolo 12 – OPA endosocietaria

- 12.1. Per tutto il periodo in cui le azioni ~~emesse dalla Società siano~~ sono ammesse alle negoziazioni ~~su Euronext Growth Milan~~ sull'EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, ~~(“Disciplina Richiamata”)~~ limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento ~~Euronext Growth Milan~~ Emittenti EGM (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”).
- 12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti ~~la~~ alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 ~~cod. civ. del~~ Codice Civile, su richiesta della Società e/o ~~degli azionisti dei soci~~, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti ~~Euronext Growth Milan~~ EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ~~e~~ e alla pubblicità dei provvedimenti ~~e~~ così così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, ~~ovvero dalla diversa~~

~~soglia applicabile prevista dall'art. 106 commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) (salva la disposizione di cui al comma 13-*quater*) e 3-bis ("Soglia OPA") del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.~~

12.4. La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze nel caso di cambio di controllo di cui all'art. 24 del regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 come aggiornato da ultimo con la delibera 20264 del 17 gennaio 2018 nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.

~~Articolo 10) Obbligazioni~~

~~Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..~~

~~Articolo 11) Recesso dei soci~~

~~I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.~~

~~Non spetta tuttavia il diritto di recesso:~~

- ~~— in caso di proroga del termine di durata della società;~~
- ~~— in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.~~

~~Articolo 12) Competenze dell'assemblea~~

~~L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.~~

~~Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati, regolamentati o non, è necessaria — ove così previsto dal regolamento applicabile — la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:~~

- ~~(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione~~

Articolo 13 ~~– Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni~~

~~(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni.~~

~~Ove~~

13.1. Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca ~~dell~~dall'ammissione ~~dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve~~alla negoziazione sull'EGM delle proprie azioni, la Società stessa dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e ~~deve~~dovrà informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

13.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti ~~Euronext Growth Milan~~EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'~~assemblea della Società con la maggioranza del~~Assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei titolari di azioni partecipanti all'assemblea detta riunione assembleare. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni ~~degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan~~sull'EGM delle proprie azioni, così come a qualsiasi ~~deliberazione di~~decisione che comporta la modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea delibera, in sede ordinaria o in sede straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2. L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

14.3. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, l'Assemblea ordinaria è, altresì, competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, le seguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione:

- (a) acquisizioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "reverse take-over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (b) cessioni di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e
- (c) richiesta di revoca delle azioni dalle negoziazioni, secondo quanto previsto al precedente Articolo 13).

Articolo 15 – Convocazione dell'assemblea

15.1. ~~L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in~~

~~almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori~~ Assemblea si riunisce anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in ~~un paese~~ Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

15.2. Ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del Codice Civile, le riunioni dell'Assemblea e l'intervento nella stessa possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di legge e di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale, a norma di legge.

15.4. ~~L'assemblea~~ Assemblea ordinaria deve essere convocata ~~dall'organo amministrativo~~ almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ~~ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., oppure~~ entro 180 (centottanta) giorni ~~dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente,~~ qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

~~Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge~~

15.5. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "IlSole24 Ore"/"Milano-Finanza"/"Italia Oggi"/"Corriere della Sera", anche per estratto contenente tutti gli elementi richiesti per legge, nonché sul sito internet della Società. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza, nonché i dettagli del collegamento in caso di utilizzo di mezzi di telecomunicazione, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

15.6. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il ~~consiglio~~ Consiglio di ~~amministrazione~~ Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

15.7. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'~~assemblea~~ Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'~~assemblea~~ Assemblea,

l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'~~assemblea~~Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'~~assemblea~~Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.8. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'~~assemblea~~Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'~~assemblea~~Assemblea è data risposta al più tardi durante l'~~assemblea~~Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

~~Articolo 14) Intervento e~~

Articolo 16 – Legittimazione all'intervento e al voto – Deleghe di voto

16.1. La legittimazione all'intervento ~~nelle assemblee ed~~in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ~~sono disciplinate per i titolari di azioni è disciplinata secondo quanto previsto dal presente Statuto nonché~~ dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.2. ~~Ciascun socio avente~~I soci aventi diritto ~~ad~~a intervenire ~~può~~all'Assemblea possono farsi rappresentare ~~da altri con, per~~ delega scritta, ~~osservate le disposizioni inderogabili di~~da altra persona, anche non socio, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. La relativa documentazione è conservata agli atti della Società secondo quanto previsto dalla legge.

16.3. La Società può designare, per ciascuna Assemblea e con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto avente il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

16.4. ~~La~~Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può ~~avvalersi della facoltà di~~ prevedere che l'intervento ~~dei soci e~~ l'esercizio del diritto di voto ~~nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvengano~~in Assemblea possano avvenire anche esclusivamente ~~tramite il~~mediante conferimento di delega di voto al rappresentante designato ~~dalla Società~~di cui all'art. 135-undecies del TUF, cui potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies novies del TUF. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. In tal caso, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

16.5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 16.4, e/o ove previsto e/o consentito dalla, ~~e in conformità alla,~~ normativa, ~~anche regolamentare,~~ pro tempore vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il Notaio.

Articolo 17 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

17.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, se più d'uno, dal vice-presidente più anziano oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

17.2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, o da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto dal Notaio.

17.3. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

17.4. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.5. L'~~assemblea, ordinaria e straordinaria,~~ Assemblea può svolgersi ~~con intervenuti dislocati anche~~ in più luoghi, ~~contigui o distanti, audio/video collegati,~~ mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i ~~principi~~ principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, ~~ed~~ in particolare, a condizione che: ~~-(a)-~~

(a) sia consentito al presidente dell'~~assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,~~ Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ~~-(b)-~~

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ~~-(e)-~~

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; ~~-(d)- vengano~~

(d) siano indicati nell'~~l'~~avviso di convocazione ~~(salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi~~ i dettagli del collegamento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

~~Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.~~

~~La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.~~

~~L'assemblea~~

Articolo 18 – Assemblee ordinarie e straordinarie - Quorum costitutivi e deliberativi

18.1. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria è, sia in prima che in seconda convocazione, che nelle successive, deliberano validamente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

~~Articolo 15) Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.~~

~~Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.~~

~~Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.~~

~~Articolo 16)~~

18.2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'articolo 2351, secondo comma, del Codice Civile potranno, in ogni caso, essere adottate soltanto con il voto favorevole di più di un terzo dei voti complessivamente spettanti alle azioni emesse.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

19.1. La società Società è amministrata da un consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione composto da un numero minimo di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a un massimo di 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti amministratori, stabilito dall'Assemblea ordinaria con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.

19.2. Gli amministratori devono ~~risultare essere~~ in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità ~~ai sensi dell'articolo 147-quinquies, del TUF e richiesti dalla legge~~ relativa normativa di attuazione e di qualunque altro requisito ~~previsto~~ richiesto dalla ~~disciplina~~ legge applicabile. ~~Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà possedere~~ Inoltre, almeno 1 (uno) degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma 3, del TUF, e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dalla carica, ad eccezione della perdita del requisito di indipendenza, quando almeno 1 (uno) degli altri amministratori ne sia in possesso.

19.3. Gli amministratori ~~sono nominati~~ durano in carica per ~~un~~ un periodo ~~non superiore a fissato nella deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2383 del Codice Civile. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.~~

~~Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.~~

19.4. All'organo amministrativo è ~~riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea~~ data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, ~~e.e. del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, e.e. del Codice Civile.~~

~~L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.~~

~~Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.~~

~~Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro~~

~~dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.~~

~~Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari a sensi di legge e/o statuto per l'assunzione delle delibere in esame.~~

~~Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.~~

~~Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.~~

~~Il voto prevalente del Presidente non opera comunque in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.~~

~~Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni~~

Articolo 20 - Nomina degli amministratori-

~~È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:~~

~~a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~

~~b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;~~

~~e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.~~

~~Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori~~

20.1. ~~Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.~~

~~Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere~~ sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alla procedura di seguito indicata.

20.2. Il diritto di presentare liste di candidati amministratori spetta ai soci titolari di Azioni che detengano, individualmente o congiuntamente con altri soci titolari di Azioni, tante Azioni che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano, a seconda dei casi, iscritte a libro soci o registrate a favore di ciascun socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

20.3. Ciascun socio e i Soci Collegati potranno presentare, anche ~~per interposta persona o fiduciaria,~~ una sola lista di candidati amministratori. In caso di violazione di quanto disposto dal presente paragrafo, le azioni detenute dai soci e dai Soci Collegati che abbiano presentato più liste non saranno computate ai fini del calcolo del requisito di partecipazione previsto per la presentazione delle relative liste dal precedente paragrafo 20.2.

20.4. Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati ~~non superiore pari o inferiore~~ al numero ~~di~~ degli amministratori da eleggere, di cui almeno 1 (uno deve essere) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ~~stabiliti dall'art. di cui all'articolo~~ 148, terzo comma ~~3,~~ del TUF, ~~e devono.~~ Ciascun candidato dovrà essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate abbinato a un numero progressivo e potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.5. Le liste, sottoscritte dai soci che le presentino, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione mediante invio per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

20.6. Unitamente ~~e contestualmente~~ a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme ~~con~~ dovrà contenere le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista stessa e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto, dovranno essere inviate e depositate, con le modalità e nel termine di cui al precedente paragrafo, (i) la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni dei soci che presentano la lista (o altro titolo idoneo, tempo per tempo), (ii) le dichiarazioni con le quali i ~~singoli~~ candidati amministratori accettano la ~~propria~~ candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'~~'~~inesistenza di cause di ~~incompatibilità o di~~ ineleggibilità, ~~e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale indicazione~~

~~dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente~~ di decadenza previste dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle applicabili previsioni di legge o regolamento e dallo Statuto e (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato amministratore.

20.7. Le liste non presentate in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi da 20.2 a 20.6 saranno considerate come non validamente presentate e non potranno essere sottoposte al voto dei soci.

~~Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.~~

~~Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate~~

20.8. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione, metterà a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 20.6.

20.9. In sede di Assemblea, ogni socio, indipendentemente dalla categoria di azioni possedute e dal numero di voti disponibili, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, potrà votare a favore di una sola lista. I voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

20.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) ~~— dalla lista che ha ottenuto~~ ottenga il maggior numero ~~di dei~~ di ~~voti sono~~ espressi (la "Lista di Maggioranza CdA") saranno tratti, ~~in base all'ordine~~ in base al secondo l'ordine progressivo con il quale sono ~~stati~~ elencati, ~~un numero di tutti gli~~ un numero di ~~amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione~~ amministratori da eleggere, ~~meno uno;~~
- (ii) ~~— dalla lista che è risultata seconda per~~ ottenga il secondo maggior numero ~~di dei~~ di ~~voti espressi e che~~ espressi e che non sia collegata ~~in alcun modo, neppure indirettamente,~~ con i soci che hanno presentato o votato la ~~lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressive~~ Lista di Maggioranza CdA (la "Lista di Minoranza CdA") sarà tratto l'ultimo amministratore da eleggere, in persona del candidato indicato col primo numero nella ~~lista, il restante componente~~ medesima Lista di Minoranza CdA.

~~Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a~~

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione degli amministratori, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea di ballottaggio tra tali liste, risultando eletto il candidato eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

~~Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Qualora con i candidati~~

- (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza CdA non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza CdA saranno tratti tutti i candidati ivi elencati secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza CdA, ai sensi del precedente punto (ii), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante delibera dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;
- (d) qualora, tra gli amministratori eletti con le modalità sopra indicate, non vi sia assicurata la nomina di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. articolo 148, terzo comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti Maggioranza CdA sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, Lista di Maggioranza CdA ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della Lista di Minoranza CdA o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. articolo 148, terzo comma 3, del TUF. Qualora l'applicazione di detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;

~~Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.~~
Se

- (e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista dal precedente paragrafo 18.1 per l'adozione delle delibere dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;

(f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 18.1, senza osservare il procedimento di cui sopra.

20.11. Ai sensi del presente Statuto, assumerà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza CdA ovvero, nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 20.10(e), il candidato indicato al primo posto nella stessa. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, il presidente del Consiglio di Amministrazione sarà eletto dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al precedente paragrafo 18.1, ovvero, qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Articolo 21 – Sostituzione degli amministratori

21.1. Qualora, nel corso dell'esercizio ~~vengono~~, vengano a mancare, ~~per qualsiasi motivo~~, uno o più amministratori, ~~gli altri~~ si provvederà alla loro sostituzione in conformità alle disposizioni che seguono.

21.2. Qualora, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione continui a essere costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvedono a ~~sostituirli~~ sostituire gli amministratori cessati mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sia mantenuta la presenza ~~in~~ nel Consiglio di Amministrazione di almeno ~~un~~ uno amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti ~~Euronext Growth Milan~~ EGM, e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto. Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il ~~consiglio~~ Consiglio di ~~amministrazione~~ Amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'~~assemblea~~ Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. Resta inteso che gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.

21.3. Qualora, a seguito della cessazione di uno o più amministratori, venga ~~meno~~ a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'~~assemblea~~, ~~quelli~~ Assemblea, gli amministratori rimasti in carica ~~devono~~ (ovvero il Collegio Sindacale, in loro mancanza) dovranno convocare ~~l'assemblea~~ senza indugio l'Assemblea per la sostituzione ai sensi di legge degli amministratori cessati. L'Assemblea ordinaria provvederà alla nomina degli amministratori mancanti-

~~Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e mediante deliberazione da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1. Resta inteso che gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli rimasti già in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incumbenti necessari~~ al momento della loro nomina.

21.4. Qualora ~~vengano a cessare~~ cessino tutti gli amministratori, ~~l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il~~

~~quale può~~ in carica, il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori ai sensi di legge. L'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi amministratori sulla base di liste presentate dai soci ai sensi del precedente Articolo 20. Nelle more della nomina dei nuovi amministratori, il Collegio Sindacale potrà compiere ~~nel frattempo~~ esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

~~Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.~~

~~La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.~~

Articolo 19) Presidente

~~Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi~~

Articolo 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

22.1. Al presidente del Consiglio di Amministrazione competono le attribuzioni previste dall'articolo 2381, primo comma, del Codice Civile e dal presente Statuto.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, eleggere anche uno o più vice-presidenti, cui spettino le attribuzioni del presidente in caso di assenza o ~~di~~ impedimento, ~~nonché~~ nominare un segretario, anche estraneo ~~alla Società~~ al Consiglio di Amministrazione.

~~L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.~~

Articolo 20)

Articolo 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

23.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo, purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica o dal Collegio Sindacale.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione **viene convocato dal presidente** o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente o, se assente o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età mediante avviso inviato almeno 3 (*tre*) giorni prima, ovvero, nei casi d'urgenza, almeno 1 (*uno*) giorno prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. L'avviso dovrà essere inviato dal presidente a tutti gli altri amministratori e al Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in tal caso, nell'avviso di convocazione potrà omettersi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione) della riunione e/o, nel caso di cui la riunione si tenga

mediante mezzi di telecomunicazione, dei dettagli del collegamento all'adunanza nel caso in cui la stessa si tenga mediante mezzi di telecomunicazione.

23.3. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intenderà regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e dei sindaci effettivi e nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate, a condizione che gli stessi siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi del precedente paragrafo 23.2.

23.4. Ai sensi dell'articolo 2368, primo comma, del Codice Civile, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario, e a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.5. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

23.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente oppure, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, o, se più d'uno, dal vice-presidente più anziano oppure, in mancanza, dall'amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

23.7. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

23.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 24 – Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, a eccezione soltanto di quelli che ai sensi di legge, regolamento o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Articolo 25 – Amministratore Delegato

25.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 24, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone le mansioni, i poteri e la relativa remunerazione. Può inoltre

costituire al proprio interno comitati esecutivi o altri comitati aventi funzioni propositive/consultive.

25.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale circa il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate e partecipate.

25.3. Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i comitati esecutivi, i comitati consultivi e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono nominare, fra i dipendenti della Società, direttori generali e institori, nonché, anche tra terzi esterni alla Società, procuratori *ad negotia* o speciali, determinandone mansioni, poteri e remunerazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

25.4. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio di Amministrazione, determinandone mansioni, poteri e remunerazione nel rispetto delle limitazioni di legge.

Articolo 26 – Rappresentanza della società Sociale

26.1. La rappresentanza ~~legale~~ della ~~società~~ spetta Società è attribuita al presidente del ~~consiglio~~ Consiglio di amministrazione Amministrazione, senza ~~limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina~~ limitazioni, e agli amministratori eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 25.1, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.

~~In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società~~

26.2. La rappresentanza della Società spetta inoltre agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli agli stessi ~~limiti~~ viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

~~La rappresentanza della società spetta anche~~ attribuiti e al direttore generale, ~~ai direttori~~, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri ~~loro~~ agli stessi conferiti nell'con all'atto di nomina.

Articolo 27 ~~Articolo 21)~~ Compensi – Compenso degli amministratori

~~Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.~~

~~L'assemblea ha~~

27.1. L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, tale compenso dovrà essere determinato in misura eguale per tutti gli amministratori.

27.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ferma restando la facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli ~~investiti~~ muniti di particolari cariche, ~~da suddividere a cura del consiglio ai sensi.~~ Tale compenso aggiuntivo può essere formato da una parte fissa e una variabile, correlata al

raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società Controllate, anche di futura emissione, sulla base di piani di incentivazione o *stock options plans* o *stock granting plans* approvati dall'Assemblea in conformità alle applicabili previsioni di legge e regolamento. ~~La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale~~

27.3. L'Assemblea può, inoltre, riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in un'apposita voce dello stato patrimoniale, calcolata in misura fissa o proporzionale ai risultati di esercizio.

~~Articolo 22)~~

27.4. Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 28 – Operazioni con Parti Correlate –

28.1. ~~Il consiglio di amministrazione~~ A seguito dell'ammissione delle azioni alle negoziazioni sull'EGM, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle ~~operazioni~~ Operazioni con ~~parti correlate~~ Parti Correlate, in conformità alla disciplina ~~legale e regolamentare di tempo in tempo vigente~~ prevista dal Regolamento OPC, in quanto richiamata dal Regolamento Emittenti EGM.

28.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate ~~e gestione dei conflitti di interesse.~~

28.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'~~assemblea~~ Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.

28.4. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il ~~consiglio~~ Consiglio di ~~amministrazione~~ Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'~~assemblea~~ Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) ~~e~~ ~~del Codice Civile~~. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'~~assemblea~~ Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni

di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in ~~assemblea~~ Assemblea rappresentino almeno ~~un decimo~~ il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

28.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VII

~~Articolo 23)~~ COLLEGIO SINDACALE. E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29 – Composizione del Collegio Sindacale

29.1. Il Collegio Sindacale ~~è composto da~~ si compone di 3 (tre) sindaci effettivi, tra cui il presidente, e ~~da 2 (due) sindaci~~ supplenti ~~che rimangono,~~ nominati dall'Assemblea in conformità alle previsioni del successivo Articolo 30.

29.2. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'~~l'~~ Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al ~~terzo all'ultimo~~ esercizio della carica, con le facoltà e gli ~~obblighi di legge~~ del loro mandato. I sindaci sono rieleggibili.

29.3. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ~~previsti dalli~~ di cui all'articolo 148, quarto comma ~~4, del TUF,~~ nonché dei. Il difetto, anche sopravvenuto, di tali ~~requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF~~ determina la decadenza dei sindaci dalla carica. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

29.4. ~~Il~~ Al momento della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai sindaci.

Articolo 30 – Nomina dei sindaci è eletto

30.1. I sindaci sono nominati dall'~~assemblea~~ Assemblea sulla base di liste presentate ~~dagli azionisti~~ dai soci, in conformità alla procedura indicata di seguito.

~~Ciascuna lista si compone di~~

30.2. Il diritto di presentare liste di candidati sindaci spetta ai soci che siano legittimati alla presentazione di liste di candidati amministratori, ai sensi dei precedenti paragrafi 20.2 e 20.3.

30.3. Le liste dovranno essere suddivise in due sezioni ~~+~~ – una per i candidati alla carica di sindaco effettivo ~~,~~ e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente ~~,~~ nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in ~~–~~ ed essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero dei sindaci da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo. I candidati sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 29.3. Inoltre, il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

~~Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.~~

~~Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.~~

~~Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.~~

~~Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.~~

~~Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.~~

~~All'~~

30.4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati sindaci trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui ai precedenti paragrafi da 20.4 a 20.8, restando inteso che unitamente a ciascuna lista dovrà essere inviato e depositato anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperto da ciascun candidato presso altre società.

30.5. I soci potranno votare per le liste di candidati sindaci in conformità alle previsioni del precedente paragrafo 20.9.

30.6. Alla elezione ~~del Collegio Sindacale~~ dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti ~~sono espressi~~ (la "Lista di Maggioranza Collegio Sindacale") saranno tratti, ~~in base al~~ secondo l'ordine progressivo con il quale sono ~~stati~~ elencati nelle sezioni della ~~lista~~ Lista di Maggioranza Collegio Sindacale, due dei sindaci effettivi ~~ed un sindaco supplente~~ e uno dei sindaci supplenti da eleggere;

(ii) dalla lista che ~~è risultata seconda per~~ ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ~~in alcun modo,~~ neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista ~~risultata prima per~~ che ha ottenuto il maggior numero di voti, ~~vengono~~ (la "Lista di Minoranza Collegio Sindacale") saranno tratti, ~~in base al~~ secondo l'ordine

progressivo indicate con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, ~~un~~
restante sindaco effettivo ~~ed~~ un il restante sindaco supplente.

~~Nell~~

Resta, peraltro, inteso che:

- (a) ai fini dell'elezione dei sindaci, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- (b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si ~~proceede~~ procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

~~La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata prima per numero di voti.~~

~~Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.~~

~~In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.~~

~~Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco~~

- (c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza Collegio Sindacale e/o la Lista di Minoranza Collegio Sindacale non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei sindaci effettivi e supplenti che devono essere eletti da ciascuna delle due liste, la nomina dei restanti sindaci avverrà mediante delibera dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1;
- (d) qualora i candidati sindaci, eletti con le modalità sopra indicate, non siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 29.3, i candidati che non siano in possesso di tali requisiti saranno sostituiti, secondo l'ordine progressivo, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della stessa lista ovvero, in difetto, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della Lista di Minoranza Collegio Sindacale o, in mancanza, delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Collegio Sindacale risulti composto da sindaci in possesso dei requisiti previsti. Qualora detta procedura non assicuri tale esito, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;

~~Articolo 24) Revisore~~**Articolo 32 – Revisione legale dei conti**

32.1. La revisione legale dei conti ~~è esercitata da~~ della Società è affidata a un revisore legale ~~dei conti o da~~ una società di revisione ~~in base alla normativa tempo per tempo vigente.~~ legale iscritti nell'apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

~~Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.~~

~~Articolo 25) Esercizi sociali e bilancio~~~~Gli esercizi sociali~~

32.2. L'incarico di revisore legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea ordinaria, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico, con deliberazione approvata con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 18.1.

32.3. L'incarico di revisore legale dei conti ha durata di 3 (*tre*) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIIIBILANCIO E UTILI**Articolo 33 – Bilanci**

33.1. L'esercizio sociale si ~~chiude~~ chiude al 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno.

33.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, ~~l'organo amministrativo procede il~~ Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ~~a norma di~~ legge esercizio e della relazione sulla gestione, oltre agli ulteriori documenti contabili previsti dalle previsioni di legge o regolamento tempo per tempo applicabili, entro i termini e nell'osservanza della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

~~Articolo 26) Utili e dividendi~~~~Gli~~**Articolo 34 – Destinazione degli utili ~~risultanti~~**

34.1. I soci hanno diritto, proporzionalmente alle azioni possedute, a una frazione degli utili netti annuali distribuiti in base alla delibera dell'Assemblea e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

34.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, ~~previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere~~ destinati prelevata una somma non inferiore al 5% (*cinque per cento*) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo ovvero accantonato a riserva ~~o distribuiti ai soci,~~ secondo quanto ~~dagli stessi deciso~~ deliberato dall'Assemblea.

34.3. Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-bis del Codice Civile.

~~Articolo 27)~~

- 34.4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria a seconda dei casi, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili, in denaro o in natura, purché sia in tal caso assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
- 34.5. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi.
- 34.6. I dividendi e le altre distribuzioni non riscossi si prescrivono a favore della Società, secondo le norme di legge.

TITOLO IXSCIoglimento- RINVIOArticolo 35 – Scioglimento

- 35.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 35.2. In ~~ogni~~ caso di scioglimento ~~della società~~, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi, in conformità all'articolo 2487 del Codice Civile.

Articolo 36 – Norme di rinvio

- 36.1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le pertinenti norme di legge ~~e di regolamento~~, ivi incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti EGM nella sua versione tempo per tempo vigente.

~~Articolo 28) Pubblicazione dei patti parasociali~~

~~I patti parasociali devono essere comunicati alla società e pubblicati a cura del Consiglio di Amministrazione sul sito internet della stessa.~~

~~Articolo 29) Disposizioni generali~~

~~Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statuari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.~~

